

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 229.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

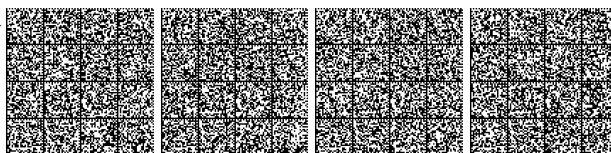
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nel l'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n. 2000/597/CE/ Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato



da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri

e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

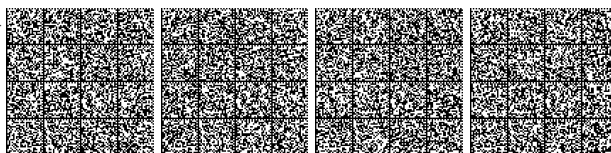
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

19. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stabilito in 70 unità.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i



fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei

Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2012.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

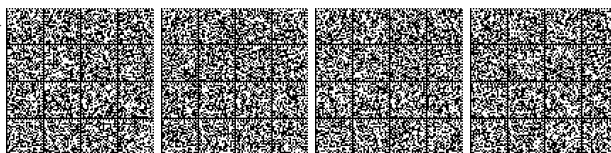
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la



competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resey disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.

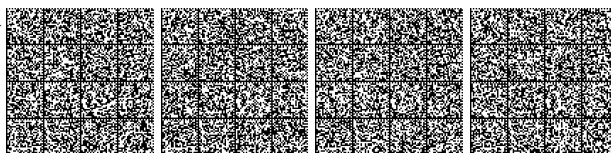
Art. 6.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.



4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i

fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

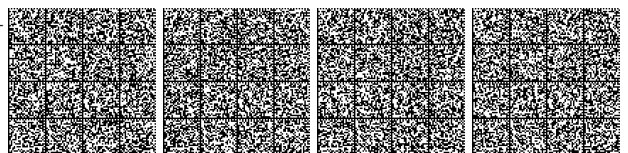
Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelievi dal fondo a disposizione per la Pubblica sicu-



rezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34

del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

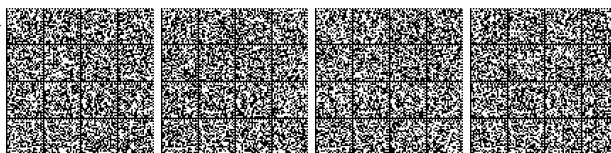
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla

ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 18;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 85;
- 3) Aeronautica n. 39;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 65;
- 2) Marina n. 18;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.



4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre

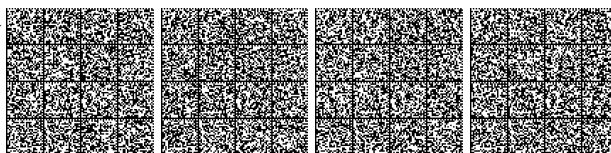
1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.



7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti S.p.a., individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli

iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 765.612.806.310, in euro 766.232.153.704 e in euro 805.143.762.081 in termini di competenza, nonché in euro 780.168.424.865, in euro 778.045.766.729 e in euro 815.761.016.170 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.



Art. 16.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di imprese editrici e di provvidenze per l'editoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

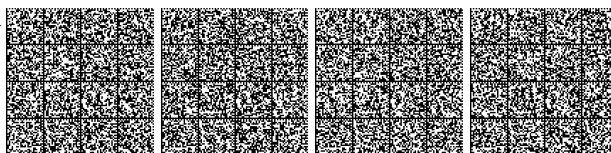
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2012 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni



e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2013, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

17. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO



ALLEGATO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



**A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**



999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2013-2015 (in euro)			
	2013	2014	2015
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	481.238.700.000	489.130.300.000	504.429.800.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	66.085.500.290	63.029.147.118	58.887.809.333
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.317.006.922 285.001.922	1.337.693.751 293.688.751	1.356.812.530 302.807.530
TOTALE ENTRATE FINALI	548.641.207.212	553.497.140.869	564.674.521.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	216.971.599.098	212.735.012.835	240.469.240.218
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	765.612.806.310	766.232.153.704	805.143.762.081
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	517.330.399.005	523.593.444.768	531.550.418.626
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	43.725.952.285 301.677.142	38.638.431.184 113.213.716	36.144.716.382 111.834.906
TOTALE SPESE FINALI	561.056.351.270	560.229.875.952	567.695.135.008
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	204.556.455.040	206.002.277.752	237.448.627.073
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	765.612.806.310	766.232.153.704	805.143.762.081
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	547.324.200.290	552.159.447.118	563.317.709.333
SPESE CORRENTI (-)	517.330.399.005	523.593.444.768	531.550.418.626
RISPARMIO PUBBLICO	29.993.801.285	28.566.002.350	31.767.280.707
TOTALE ENTRATE FINALI	548.641.207.212	553.497.140.869	564.674.521.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	561.056.351.270	560.229.875.952	567.695.135.008
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-12.415.144.058	-6.732.735.083	-3.020.613.145
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	548.356.205.290	553.203.452.118	564.371.714.333
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	560.754.674.128	560.116.662.236	567.583.300.102
INDEBITAMENTO NETTO	-12.398.468.838	-6.913.210.118	-3.211.585.769
TOTALE ENTRATE FINALI	548.641.207.212	553.497.140.869	564.674.521.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	765.612.806.310	766.232.153.704	805.143.762.081
RICORSO AL MERCATO	-216.971.599.098	-212.735.012.835	-240.469.240.218



999641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015
(in Euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
ECONOMIA E FINANZE	2013	21.050.534.323	170.185.942.439	21.542.800.863	90.545.827.529	303.335.105.154	
	2014	21.074.981.705	168.331.848.842	21.232.159.121	96.109.002.189	306.747.971.857	
	2015	21.112.561.769	171.116.454.053	20.897.485.384	100.709.871.927	313.836.373.133	
SVILUPPO ECONOMICO	2013	197.522.410	267.918.931	38.083.687	10.750.000	514.275.028	
	2014	202.834.555	202.928.283	38.077.923	10.750.000	454.590.761	
	2015	202.481.602	186.946.971	38.066.052	10.750.000	438.244.625	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	474.981.107	109.035.890.685	348.982.941	<<	109.859.884.733	
	2014	471.073.366	116.006.505.441	37.824.878	<<	115.515.403.515	
	2015	469.576.811	116.411.824.806	37.527.486	<<	116.918.929.103	
GIUSTIZIA	2013	5.926.052.940	1.084.270.936	83.641.989	<<	7.093.965.875	
	2014	6.087.620.160	1.115.943.713	78.731.119	<<	7.282.294.982	
	2015	5.970.256.972	1.107.764.007	78.706.032	<<	7.156.726.011	
AFFARI ESTERI	2013	830.824.872	887.303.582	11.159.367	<<	1.829.287.821	
	2014	915.470.882	779.705.668	10.447.970	<<	1.705.624.521	
	2015	909.538.224	773.001.789	10.416.963	<<	1.692.956.976	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	40.930.884.567	7.797.278.379	321.438.532	15.381.328	49.064.982.806	
	2014	40.690.495.560	7.311.797.276	243.346.573	14.106.810	48.259.746.219	
	2015	40.425.621.560	7.259.335.545	238.427.839	12.631.112	47.937.015.856	
INTERNO	2013	9.605.118.219	7.819.838.787	178.686.183	<<	17.603.643.189	
	2014	9.552.483.824	6.357.899.981	162.903.572	<<	16.073.257.377	
	2015	9.543.035.669	5.817.042.272	164.865.463	<<	15.524.943.424	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	81.880.332	204.399.515	16.352.138	3.617.805	306.249.790	
	2014	80.111.303	228.207.528	15.428.308	3.309.563	327.054.702	
	2015	82.881.185	237.370.681	16.681.505	2.986.867	336.923.238	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	1.023.893.386	5.764.591.540	67.590.945	<<	6.855.065.871	
	2014	1.027.508.949	5.650.862.811	64.752.353	<<	6.743.122.113	
	2015	1.025.778.179	5.558.683.693	64.684.806	<<	6.649.146.678	
DIFESA	2013	16.189.769.035	288.093.165	850.296.695	<<	17.328.158.895	
	2014	16.022.322.942	286.823.339	773.013.572	<<	17.082.158.853	
	2015	16.841.551.567	283.402.706	769.701.481	<<	17.694.655.766	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	555.227.434	403.462.466	8.127.295	<<	968.817.195	
	2014	554.716.857	377.168.472	8.185.061	<<	938.050.980	
	2015	554.136.530	372.201.246	6.141.778	<<	932.479.554	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	811.305.185	397.637.543	90.222.711	<<	1.299.165.439	
	2014	804.898.226	390.837.293	89.641.696	<<	1.285.375.215	
	2015	804.393.215	383.465.384	89.213.568	<<	1.277.032.167	
SALUTE	2013	184.265.028	1.074.531.612	14.020.571	<<	1.272.817.209	
	2014	183.921.464	981.149.946	13.721.243	<<	1.178.792.653	
	2015	183.315.208	955.380.236	13.296.651	<<	1.151.992.055	
TOTALE	2013	97.962.268.836	305.221.149.580	23.571.413.927	90.575.576.662	517.330.399.005	
	2014	97.868.415.823	307.021.648.594	22.766.211.789	96.137.168.562	523.593.444.768	
	2015	97.925.086.491	310.462.873.391	22.425.213.838	100.736.242.906	531.550.418.628	

89864172

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015
(in Euro)

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE					
ECONOMIA E FINANZE	2013	15.534.236.168	638.510.465	3.682.851.441	20.135.398.074	323.470.503.228	204.321.164.645	527.791.687.873	
	2014	11.552.194.805	659.644.702	3.839.952.239	16.050.791.546	322.798.763.403	206.617.394.488	528.616.157.891	
	2015	8.986.540.016	658.125.231	4.012.124.281	13.566.769.528	327.403.182.661	237.292.387.702	564.695.530.363	
SVILUPPO ECONOMICO	2013	11.444.181.488	<<	<<	11.444.181.488	11.958.458.516	9.000.000	11.967.458.516	
	2014	9.092.039.773	<<	<<	9.092.039.773	9.548.630.534	9.000.000	9.555.630.534	
	2015	11.369.748.218	<<	<<	11.369.748.218	11.807.992.843	9.000.000	11.816.992.843	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	18.295.635	<<	<<	18.295.635	109.878.160.368	<<	109.878.160.368	
	2014	16.015.579	<<	<<	16.015.579	115.531.419.094	<<	115.531.419.094	
	2015	15.808.764	<<	<<	15.808.764	116.934.537.867	<<	116.934.537.867	
GIUSTIZIA	2013	208.167.208	<<	<<	208.167.208	7.302.133.083	<<	7.302.133.083	
	2014	133.065.294	<<	<<	133.065.294	7.415.360.286	<<	7.415.360.286	
	2015	129.283.349	<<	<<	129.283.349	7.285.989.360	<<	7.285.989.360	
AFFARI ESTERI	2013	7.878.269	<<	<<	7.878.269	1.837.166.090	<<	1.837.166.090	
	2014	8.651.361	<<	<<	8.651.361	1.715.275.882	<<	1.715.275.882	
	2015	7.680.816	<<	<<	7.680.816	1.700.637.792	<<	1.700.637.792	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.018.718.626	<<	<<	2.018.718.626	51.083.701.432	57.280.698	51.140.962.130	
	2014	2.015.448.492	<<	<<	2.015.448.492	50.275.194.711	56.054.629	50.331.249.340	
	2015	2.007.374.134	<<	<<	2.007.374.134	48.944.369.990	55.602.722	48.999.992.712	
INTERNO	2013	281.132.848	130.000.000	<<	411.132.848	18.014.776.037	124.874.548	18.139.650.585	
	2014	301.329.415	<<	<<	301.329.415	16.374.586.792	73.894.315	16.448.481.107	
	2015	214.354.250	<<	<<	214.354.250	15.739.287.674	43.249.822	15.782.547.496	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	152.378.343	<<	<<	152.378.343	458.628.133	9.532.796	468.160.928	
	2014	148.738.417	<<	<<	148.738.417	475.753.119	8.841.038	485.634.155	
	2015	149.038.718	<<	<<	149.038.718	488.961.956	10.160.732	499.122.688	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	3.758.532.488	<<	1.692.985.314	5.451.517.802	12.307.583.673	<<	12.307.583.673	
	2014	3.581.893.293	<<	1.692.985.314	5.274.878.597	12.018.000.710	<<	12.018.000.710	
	2015	3.586.764.966	<<	1.692.985.314	5.279.750.280	11.928.896.958	<<	11.928.896.958	
DIFESA	2013	3.374.093.988	<<	<<	3.374.093.988	20.702.252.883	<<	20.702.252.883	
	2014	3.224.001.942	<<	<<	3.224.001.942	20.306.181.795	<<	20.306.181.795	
	2015	3.059.963.252	<<	<<	3.059.963.252	20.754.619.018	<<	20.754.619.018	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	290.892.803	<<	<<	290.892.803	1.257.509.798	<<	1.257.509.798	
	2014	163.034.392	<<	<<	163.034.392	1.101.085.382	<<	1.101.085.382	
	2015	157.245.014	<<	<<	157.245.014	1.089.724.568	<<	1.089.724.568	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	212.991.360	<<	<<	212.991.360	1.512.156.819	34.622.353	1.546.778.172	
	2014	206.935.516	<<	<<	206.935.516	1.492.310.731	36.093.284	1.528.404.015	
	2015	187.352.227	<<	<<	187.352.227	1.464.384.394	38.246.085	1.502.630.489	
SALUTE	2013	506.001	<<	<<	506.001	1.273.323.210	<<	1.273.323.210	
	2014	500.960	<<	<<	500.960	1.179.293.513	<<	1.179.293.513	
	2015	547.832	<<	<<	547.832	1.152.539.927	<<	1.152.539.927	
TOTALE	2013	37.301.805.045	788.510.465	5.655.636.755	43.725.952.265	561.056.351.270	204.558.455.040	765.612.806.310	
	2014	30.444.648.929	658.644.702	5.532.937.553	36.636.431.184	560.229.875.952	206.002.277.752	766.232.153.704	
	2015	29.781.481.556	658.125.231	5.705.108.595	36.144.716.382	567.695.135.008	237.448.627.073	805.143.782.081	

999/ 642/1

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015
(in Euro)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2013	475.756.688.713	1.615.926.341	14.427.788.139	88.470.573	1.787.512.011	9.031.216.240	3.812.128.607	18.133.625	18.893.106.608	527.791.867.872
	2014	483.721.808.198	817.542.084	12.284.580.883	6.510.895	1.453.906.800	5.741.789.042	3.707.295.531	15.973.182	18.700.985.971	528.618.157.890
	2015	522.893.442.543	126.131.824	9.789.816.107	8.516.561	1.410.990.929	5.891.306.566	3.730.459.482	15.088.215	18.643.174.273	564.695.530.362
SVILUPPO ECONOMICO	2013	8.013.274.212	<<	3.792.486.158	40.798.418	2.000.000	19.750.000	99.148.729	<<	<<	11.967.456.515
	2014	5.878.272.720	<<	3.812.332.181	1.519.310	2.000.000	19.750.000	43.756.322	<<	<<	8.555.630.533
	2015	8.585.019.018	<<	3.165.899.177	1.511.747	2.000.000	19.750.000	42.812.900	<<	<<	11.816.992.842
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	<<	<<	18.283.749.281	<<	<<	<<	<<	<<	93.814.411.088	108.878.160.387
	2014	<<	<<	18.878.686.524	<<	<<	<<	<<	<<	98.852.838.509	116.591.418.088
	2015	<<	<<	17.001.800.289	<<	<<	<<	<<	<<	99.932.937.577	118.934.537.866
GIUSTIZIA	2013	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.000	7.302.133.083
	2014	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	260.000	7.416.360.288
	2015	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.286.889.380
AFFARI ESTERI	2013	1.837.188.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.837.188.090
	2014	1.715.276.882	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.715.276.882
	2015	1.700.637.782	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.700.637.782
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.033.065.435	<<	1.629.232	<<	<<	<<	<<	48.108.287.483	<<	51.140.982.130
	2014	2.028.883.266	<<	1.596.040	<<	<<	<<	<<	48.298.797.034	<<	50.331.248.340
	2015	2.020.763.881	<<	1.563.812	<<	<<	<<	<<	47.977.646.019	<<	49.889.892.712
INTERNO	2013	8.328.202.188	5.058.120	10.928.844	20.435.520	<<	<<	8.188.817	104.187.850	378.071.598	18.139.650.584
	2014	8.751.220.888	4.934.460	10.928.844	5.435.520	<<	<<	8.188.817	103.000.000	355.141.578	18.448.481.106
	2015	8.212.787.856	4.886.200	10.948.020	5.435.520	<<	<<	8.188.184	103.000.000	312.785.088	15.782.547.485
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	<<	<<	<<	435.034.855	33.128.273	<<	<<	<<	<<	468.180.928
	2014	<<	<<	<<	452.510.465	33.123.680	<<	<<	<<	<<	465.634.164
	2015	<<	<<	<<	488.612.221	30.510.488	<<	<<	<<	<<	489.122.687
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	398.534.353	<<	703.213.968	195.051	2.045.581.002	<<	<<	<<	<<	12.307.583.872
	2014	337.862.588	<<	697.948.944	398.870	1.895.592.805	<<	<<	<<	<<	12.018.000.710
	2015	337.179.215	<<	682.587.504	393.106	1.577.294.279	<<	<<	<<	<<	11.828.886.958
DIFESA	2013	98.948.396	17.833.912.650	3.376.373	1.200.000	27.468.871	<<	<<	<<	15.900.000	20.702.352.883
	2014	88.958.738	17.338.453.841	3.355.882	1.200.000	27.308.236	<<	<<	<<	15.900.000	20.308.181.785
	2015	88.957.076	17.774.558.301	3.209.588	1.200.000	28.918.783	<<	<<	<<	15.400.000	20.754.619.018
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	<<	<<	777.833.631	198.154.271	<<	<<	<<	<<	258.580	1.257.589.787
	2014	<<	<<	628.481.189	184.071.775	<<	<<	<<	<<	1.101.085.381	1.546.778.172
	2015	<<	<<	619.864.758	183.894.487	<<	<<	<<	<<	253.153	1.088.724.567
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	34.872.353	<<	<<	1.019.473	<<	<<	1.511.121.848	<<	15.500	1.546.778.172
	2014	36.082.284	<<	<<	847.577	<<	<<	1.491.447.653	<<	15.500	1.546.778.172
	2015	36.248.085	<<	<<	835.401	<<	<<	1.483.533.483	<<	15.500	1.546.778.172
SALUTE	2013	17.854.188	<<	41.827.004	<<	<<	781.447.083	<<	<<	445.106.084	1.273.323.210
	2014	17.854.188	<<	41.815.756	<<	<<	748.442.781	<<	<<	394.044.815	1.179.283.513
	2015	17.854.188	<<	41.780.882	<<	<<	723.854.674	<<	<<	381.850.340	1.162.530.627
TOTALE	2013	498.447.335.919	19.256.807.117	44.539.578.960	781.305.681	3.875.716.157	9.812.416.303	5.428.588.268	49.226.588.839	113.344.853.487	765.812.806.303
	2014	500.573.029.733	17.990.530.195	42.957.771.812	982.494.212	3.381.931.330	8.508.981.803	5.248.688.073	48.418.740.198	118.288.843.240	769.233.153.897
	2015	541.892.887.645	17.804.578.325	39.858.235.378	876.499.143	3.046.615.457	8.635.011.270	5.242.898.089	48.085.743.234	119.286.835.541	805.143.782.075

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015									
(in euro)									
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	ALLEGATO A/1		
ECONOMIA E FINANZE	2013 15.585.020.116	5.968.073.306	248.205.075	107.047.905.557	2.965.513.531	4.424.351.482			
	2014 15.929.383.722	6.540.720.427	248.297.245	103.223.728.145	2.275.268.510	4.135.987.898			
	2015 16.262.475.137	6.287.855.002	240.201.300	104.699.900.350	2.281.912.096	4.055.246.424			
Sviluppo Economico	2013 168.870.437	31.723.132	8.869.801	107.388.598	<<	129.413.437			
	2014 171.785.083	32.075.833	10.162.201	102.231.036	<<	69.486.054			
	2015 171.784.016	31.908.078	10.162.201	102.306.689	<<	53.323.488			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 347.555.481	60.466.725	21.975.487	108.672.951.308	313.808.327	56.816.884			
	2014 347.528.305	58.803.348	21.975.487	114.862.027.478	312.514.653	39.203.441			
	2015 347.527.643	55.290.993	21.975.487	118.086.335.291	312.535.287	20.289.911			
GIUSTIZIA	2013 5.220.370.080	1.230.772.413	331.216.814	70.776.755	178.451.640	<<			
	2014 5.361.543.438	1.228.124.817	331.216.814	112.485.887	175.572.888	<<			
	2015 5.261.008.604	1.226.088.358	334.559.789	105.500.840	174.223.922	<<			
AFFARI ESTERI	2013 817.049.770	119.375.281	14.788.001	17.872.125	25.402.945	<<			
	2014 810.884.531	108.837.958	14.788.601	16.727.714	24.771.001	<<			
	2015 806.648.929	107.066.615	14.788.601	18.511.120	24.347.026	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 37.724.887.485	990.017.572	2.419.927.154	7.473.872.086	3.770.235	348.308.092			
	2014 37.487.810.584	991.822.294	2.405.080.897	6.968.298.566	3.858.950	338.078.818			
	2015 37.273.593.053	966.104.828	2.390.717.159	6.853.345.914	3.667.817	330.811.116			
INTERNO	2013 8.285.928.587	841.095.588	528.434.925	7.400.081.438	411.807.862	2.027.385			
	2014 8.221.041.172	833.427.056	528.805.339	5.863.913.274	396.652.560	2.027.385			
	2015 8.220.244.988	827.574.219	528.805.339	5.430.472.717	391.382.270	<<			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 84.785.137	89.642.820	4.384.831	139.224.010	<<	5.838.280			
	2014 84.782.786	92.824.034	4.384.831	139.128.278	<<	5.838.280			
	2015 85.068.772	107.383.464	4.417.280	138.878.355	<<	3.021.092			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 853.415.810	123.088.635	53.486.408	5.237.862.552	<<	530.881.643			
	2014 855.281.401	122.249.812	53.612.059	5.178.874.520	<<	476.871.444			
	2015 853.853.278	121.811.909	53.581.927	5.178.354.489	<<	384.102.831			
DIFESA	2013 16.217.860.284	829.024.318	905.284.948	62.743.060	18.485.586	<<			
	2014 14.685.848.590	813.756.383	908.724.688	61.239.313	18.459.815	<<			
	2015 15.572.484.240	804.323.468	949.807.868	58.157.089	18.410.254	<<			
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI E FORESTALI	2013 474.705.616	71.079.262	27.140.578	148.610.087	732.382	243.628.742			
	2014 472.731.271	65.585.347	27.140.578	144.853.789	727.568	224.206.701			
	2015 472.745.645	64.890.662	27.140.578	141.288.820	716.889	222.853.643			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 708.885.021	121.937.556	41.304.687	288.745.001	30.868.219	53.084.423			
	2014 708.880.059	114.759.688	41.304.687	289.418.540	29.539.780	52.818.423			
	2015 708.979.851	114.185.094	41.304.687	289.203.430	29.105.320	52.251.423			
SALUTE	2013 125.857.909	102.800.992	6.875.946	438.470.243	570.794.090	<<			
	2014 125.857.909	102.858.131	6.875.946	434.702.020	481.721.770	<<			
	2015 125.757.909	101.584.877	6.875.946	418.544.169	474.513.546	<<			
TOTALE	2013 65.564.350.733	10.560.887.376	4.811.784.041	237.120.583.828	3.817.814.803	6.784.238.286			
	2014 65.574.896.844	11.100.345.733	4.601.194.161	237.331.468.580	3.717.978.506	6.343.204.005			
	2015 66.143.101.089	10.818.127.735	4.829.938.270	239.616.736.121	3.690.814.437	5.123.907.514			

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015									
(in euro)									
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2013 497.471.904	18.600.000.000	89.575.080.884	53.374.815.893	1.024.005.000	4.739.593.585	303.335.105.194		
	2014 543.402.477	18.200.000.000	95.138.255.324	55.090.928.590	1.024.005.000	3.460.093.728	306.747.871.857		
	2015 510.397.265	18.600.000.000	89.739.046.002	55.474.181.893	1.024.005.000	3.475.153.804	313.836.373.133		
SVILUPPO ECONOMICO	2013 28.047.969	<<<	10.750.000	<<<	<<<	30.100.526	514.275.028		
	2014 28.020.022	<<<	10.750.000	<<<	<<<	30.100.152	454.590.781		
	2015 27.928.783	<<<	10.750.000	<<<	<<<	30.096.381	438.244.825		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	344.301.531	108.859.884.733		
	2014 <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	33.280.798	115.615.403.515		
	2015 <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	32.975.411	118.818.928.103		
GIUSTIZIA	2013 <<<	<<<	942.084	<<<	<<<	54.437.289	7.083.985.875		
	2014 <<<	<<<	942.084	<<<	<<<	54.430.254	7.282.294.992		
	2015 <<<	<<<	942.084	<<<	<<<	54.418.800	7.166.728.011		
AFFARI ESTERI	2013 832.581.324	<<<	<<<	<<<	<<<	2.117.787	1.829.287.821		
	2014 727.884.726	<<<	<<<	<<<	<<<	2.028.990	1.705.824.521		
	2015 721.873.839	<<<	<<<	<<<	<<<	2.020.856	1.892.866.978		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 2.687.791	<<<	15.381.328	<<<	<<<	88.350.143	49.084.592.806		
	2014 2.608.519	<<<	14.106.810	<<<	<<<	8.316.471	48.258.746.219		
	2015 2.842.919	<<<	12.631.112	<<<	<<<	3.301.940	47.337.015.858		
INTERNO	2013 3.773.427	<<<	36.782.297	43.993.457	<<<	48.718.323	17.803.643.188		
	2014 3.773.257	<<<	31.916.729	43.993.457	<<<	48.707.148	16.073.257.377		
	2015 3.772.008	<<<	27.980.002	43.993.457	<<<	48.684.141	15.524.943.424		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 5.317.928	<<<	3.617.805	<<<	<<<	13.853.178	306.248.790		
	2014 3.849.325	<<<	3.308.583	<<<	<<<	13.048.602	327.054.702		
	2015 3.955.487	<<<	2.988.887	<<<	<<<	14.319.901	339.923.238		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 1.103.317	<<<	316.800	5.502.804	<<<	50.578.004	8.858.065.871		
	2014 1.101.317	<<<	208.900	5.485.502	<<<	50.577.358	8.743.122.113		
	2015 1.101.317	<<<	208.900	5.398.018	<<<	50.628.028	8.648.148.678		
DIFESA	2013 178.788.457	<<<	1.355.000	60.091.000	<<<	55.586.242	17.328.158.895		
	2014 178.794.457	<<<	1.005.000	60.001.000	<<<	55.442.807	17.082.159.853		
	2015 178.793.457	<<<	905.000	60.091.000	<<<	53.873.280	17.084.655.796		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 413.301	<<<	<<<	<<<	<<<	2.507.248	988.817.195		
	2014 413.301	<<<	<<<	<<<	<<<	2.493.366	838.050.880		
	2015 413.301	<<<	<<<	<<<	<<<	2.468.708	832.479.554		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 <<<	<<<	18.205.558	1.548	<<<	29.023.445	1.299.165.439		
	2014 <<<	<<<	14.734.828	1.548	<<<	28.825.893	1.285.379.215		
	2015 <<<	<<<	12.361.818	1.548	<<<	28.419.046	1.277.032.187		
SALUTE	2013 17.654.169	<<<	<<<	<<<	<<<	8.553.854	1.272.817.209		
	2014 17.854.169	<<<	<<<	<<<	<<<	8.521.886	1.178.762.853		
	2015 17.854.169	<<<	<<<	<<<	<<<	8.281.379	1.151.962.085		
TOTALE	2013 1.585.907.818	18.600.000.000	88.880.431.336	53.526.404.883	1.024.005.000	5.464.103.136	517.330.390.005		
	2014 1.505.401.870	19.200.000.000	93.215.229.036	55.242.491.088	1.024.005.000	3.736.848.043	523.593.444.789		
	2015 1.468.244.434	19.800.000.000	89.808.039.845	56.925.893.717	1.024.005.000	3.805.840.480	531.650.418.028		

999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2013 392.648.992	7.752.108.845	5.476.418.878	10.000.000	2.085.462.056	4.293.725.186	114.834.806	20.135.398.074
	2014 372.254.400	6.905.104.427	4.268.243.149	<<	475.723.953	3.917.630.711	111.834.906	18.060.791.540
	2015 377.230.029	6.992.388.084	1.651.555.564	<<	364.079.027	4.078.717.918	111.834.900	13.566.789.578
Sviluppo Economico	2013 52.819.975	182.538.508	3.181.256.028	<<	<<	7.000.726.741	58.842.239	11.444.181.488
	2014 13.062.601	182.173.688	3.081.600.955	<<	<<	5.853.733.741	1.378.810	9.082.039.773
	2015 18.102.971	164.538.540	2.824.632.966	<<	<<	8.592.423.741	<<	11.389.748.218
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 8.867.534	9.428.101	<<	<<	<<	<<	<<	18.295.635
	2014 6.888.467	9.327.112	<<	<<	<<	<<	<<	16.015.579
	2015 6.487.445	9.121.310	<<	<<	<<	<<	<<	15.608.764
GIUSTIZIA	2013 208.167.206	<<	<<	<<	<<	<<	<<	208.167.206
	2014 133.065.294	<<	<<	<<	<<	<<	<<	133.065.294
	2015 128.263.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	128.263.349
AFFARI ESTERI	2013 7.878.269	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.878.269
	2014 9.651.381	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.651.381
	2015 7.080.816	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.080.816
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 18.138.789	1.315.370.612	63.148.104	<<	122.061.121	<<	<<	2.018.718.626
	2014 18.007.040	1.812.802.642	62.577.689	<<	122.081.121	<<	<<	2.015.448.402
	2015 18.123.038	1.805.786.036	81.403.041	<<	122.081.121	<<	<<	2.007.374.134
INTERNO	2013 141.152.689	139.880.159	<<	<<	<<	<<	130.000.000	411.132.848
	2014 177.537.106	133.782.309	<<	<<	<<	<<	<<	301.329.415
	2015 90.286.573	124.057.677	<<	<<	<<	<<	<<	214.354.250
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 29.855.258	122.723.085	<<	<<	<<	<<	<<	152.578.343
	2014 26.610.131	122.128.286	<<	<<	<<	<<	<<	148.738.417
	2015 37.787.662	111.251.056	<<	<<	<<	<<	<<	149.038.718
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 886.573.503	768.555.813	1.638.923.417	14.750.755	180.000.000	1.992.714.314	<<	5.451.517.802
	2014 731.597.220	765.770.075	1.568.025.680	14.234.268	180.000.000	2.017.251.314	<<	5.274.876.597
	2015 388.270.544	841.766.058	2.042.543.880	13.201.384	180.000.000	1.813.868.314	<<	5.278.750.280
DIFESA	2013 3.338.973.371	<<	<<	14.817	35.100.000	<<	<<	3.374.083.888
	2014 3.188.875.622	<<	<<	14.817	35.111.703	<<	<<	3.224.001.942
	2015 3.024.626.932	<<	<<	14.817	35.111.703	<<	<<	3.059.963.252
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 114.838.487	47.572.130	128.481.977	<<	<<	<<	<<	280.692.603
	2014 114.559.382	40.483.965	8.021.045	<<	<<	<<	<<	163.034.392
	2015 112.074.801	37.274.644	7.695.568	<<	<<	<<	<<	157.245.014
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 88.251.917	12.712.728	85.291.000	28.735.735	<<	<<	<<	212.991.380
	2014 77.597.670	14.120.789	84.998.008	30.311.041	<<	<<	<<	208.935.516
	2015 68.813.622	13.447.672	83.781.324	23.206.709	<<	<<	<<	187.352.227
SALUTE	2013 448.001	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	506.001
	2014 443.860	<<	<<	<<	<<	57.000	<<	500.860
	2015 461.832	<<	<<	<<	<<	56.000	<<	547.832
TOTALE	2013 5.288.419.593	10.830.987.780	10.673.519.205	53.501.107	2.432.823.177	14.267.224.251	301.877.142	43.725.952.265
	2014 4.869.860.154	9.955.873.281	9.051.554.534	44.558.858	812.986.777	11.788.872.766	113.213.716	36.808.431.184
	2015 4.277.549.512	10.089.631.886	8.471.962.444	36.425.710	691.245.851	14.456.165.873	111.834.906	36.144.710.382

999/056/1

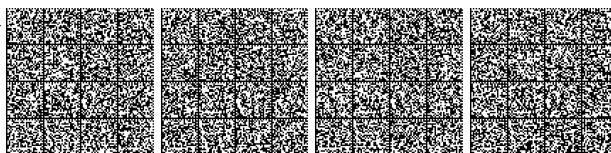
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
		2013	2014	2015
TITOLO I				
- ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	251.550.400.000	255.934.500.000	256.325.000.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	187.788.800.000	170.218.300.000	174.230.400.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	39.114.500.000	39.351.500.000	39.720.500.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.951.000.000	10.952.000.000	10.952.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.853.000.000	12.674.000.000	13.202.000.000
TOTALE		481.238.700.000	488.130.300.000	504.428.900.000
TITOLO II				
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	550.566.828	536.568.147	536.556.512
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	28.571.847.935	28.811.217.935	28.955.717.935
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	229.150.000	228.150.000	228.150.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.502.000.000	1.491.000.000	1.544.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.952.993.772	4.916.306.942	4.992.188.183
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	27.863.510.447	24.229.412.559	19.714.930.559
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.715.511.310	2.815.490.535	2.915.266.164
TOTALE		68.085.500.290	63.029.147.118	58.887.809.333
TITOLO III				
- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.000.000	20.000.000	30.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	285.001.922	293.688.751	302.807.530
TOTALE		1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
TOTALE ENTRATE FINALI		548.641.207.212	553.497.140.868	564.674.521.863

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015				
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI				
(in Euro)				
	2013	2014	2015	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	85.594.358.733	85.574.698.844	86.143.101.066	
CONSUMI INTERMEDI	10.550.967.379	11.100.845.735	10.816.127.733	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.611.784.041	4.601.184.161	4.628.938.270	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	237.120.593.828	237.331.489.580	238.616.736.121	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.817.614.803	3.717.978.506	3.690.814.437	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.784.238.288	5.343.204.905	5.123.907.514	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.565.907.618	1.505.401.870	1.468.244.434	
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.600.000.000	19.200.000.000	19.800.000.000	
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	88.660.431.336	95.215.228.036	99.608.039.845	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	53.526.404.863	55.242.481.088	55.625.663.717	
AMMORTAMENTI	1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000	
ALTRE USCITE CORRENTI	5.484.103.136	3.736.848.043	3.805.840.489	
TOTALE	517.330.399.005	523.593.444.768	531.550.418.626	

998/ 058/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/3	
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015					
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI					
(in Euro)					
	2013	2014	2015		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.266.419.593	4.869.860.154	4.277.549.512		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.830.987.790	9.955.673.281	10.099.631.986		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.573.519.205	9.051.554.534	6.471.862.444		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.501.107	44.559.956	38.425.710		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2.432.623.177	812.896.777	691.245.851		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	14.287.224.251	11.788.672.766	14.456.165.973		
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	301.677.142	113.213.716	111.834.906		
TOTALE	43.725.952.265	36.638.431.184	36.144.716.382		
TOTALE SPESE FINALI	561.056.351.270	560.229.875.952	567.695.135.008		

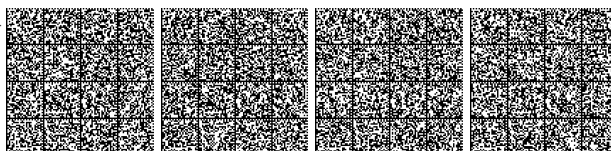


**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**



999/646/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2013-2015 (in Euro)			
	2013	2014	2015
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	447.602.700.000	455.494.300.000	470.793.900.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	46.759.250.290	43.598.397.118	39.335.523.635
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
	285.001.922	293.688.751	302.607.530
TOTALE ENTRATE FINALI	495.678.957.212	500.430.390.869	511.486.236.165
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	284.489.467.653	277.615.375.860	304.274.780.005
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	780.168.424.865	778.045.766.729	815.761.016.170
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	528.668.037.319	533.620.485.687	541.497.977.947
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	46.932.331.160	38.423.003.290	38.814.411.150
	456.677.142	113.213.718	111.834.906
TOTALE SPESE FINALI	575.600.368.479	572.043.488.977	578.312.389.097
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	204.568.056.386	206.002.277.752	237.448.827.073
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	780.168.424.865	778.045.766.729	815.761.016.170
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	494.361.950.290	499.092.697.118	510.129.423.635
SPESE CORRENTI (-)	528.668.037.319	533.620.485.687	541.497.977.947
RISPARMIO PUBBLICO	-34.308.087.029	-34.527.788.569	-31.368.554.312
TOTALE ENTRATE FINALI	495.678.957.212	500.430.390.869	511.486.236.165
TOTALE SPESE FINALI (-)	575.600.368.479	572.043.488.977	578.312.389.097
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-79.921.411.267	-71.613.098.108	-66.826.152.932
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	495.393.955.290	500.136.702.118	511.183.428.635
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	575.143.691.337	571.930.275.261	578.200.554.191
INDEBITAMENTO NETTO	-79.749.736.047	-71.793.573.143	-67.017.125.558
TOTALE ENTRATE FINALI	495.678.957.212	500.430.390.869	511.486.236.165
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	780.168.424.865	778.045.766.729	815.761.016.170
RICORSO AL MERCATO	-284.489.467.653	-277.615.375.860	-304.274.780.005



999/649/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
ECONOMIA E FINANZE	2013 21.052.340.753 2014 21.074.981.705 2015 21.112.561.769	170.844.008.992 186.331.812.842 171.116.454.053	31.543.305.588 31.232.159.121 30.897.485.384			90.545.827.527 98.106.002.189 100.709.871.927	313.985.482.860 316.747.935.857 323.836.373.133
SVILUPPO ECONOMICO	2013 198.238.346 2014 202.849.032 2015 202.481.602	323.407.432 202.928.283 186.946.971	38.083.887 38.077.923 38.066.052			10.750.000 10.750.000 10.750.000	570.479.465 454.805.238 438.244.625
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 477.188.324 2014 471.073.397 2015 469.585.811	109.248.703.123 115.008.505.441 116.411.824.806	348.992.941 37.824.878 37.527.486			<< << <<	110.074.894.388 115.515.403.516 116.918.948.103
GIUSTIZIA	2013 5.948.207.452 2014 6.087.820.160 2015 5.970.256.882	1.172.526.643 1.115.943.713 1.107.764.007	83.690.958 78.731.119 78.705.032			<< << <<	7.204.426.053 7.282.294.982 7.156.725.921
AFFARI ESTERI	2013 930.824.872 2014 915.470.882 2015 909.538.224	887.303.582 779.705.669 773.001.789	11.159.387 10.447.970 10.416.963			<< << <<	1.829.287.821 1.705.624.521 1.692.956.976
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 40.930.884.567 2014 40.680.485.560 2015 40.428.621.560	7.797.278.379 7.311.787.276 7.259.335.545	321.438.532 243.346.573 238.427.639			15.881.328 14.106.810 12.631.112	48.065.482.806 48.259.746.219 47.937.015.856
INTERNO	2013 9.650.724.548 2014 9.562.483.784 2015 9.543.035.689	7.824.436.209 6.357.866.091 5.817.042.272	178.886.183 162.903.672 164.865.483			<< << <<	17.653.849.940 18.073.257.337 15.524.843.424
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 93.268.742 2014 80.111.303 2015 82.881.165	204.831.948 228.207.528 237.370.681	16.989.668 15.428.308 16.681.505			3.617.805 3.098.563 2.989.867	318.718.163 326.754.702 336.923.238
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 1.027.394.670 2014 1.027.506.949 2015 1.025.778.179	5.828.669.972 5.650.862.805 5.558.683.687	82.928.598 84.752.353 84.684.806			<< << <<	6.938.981.240 6.743.122.107 6.649.148.672
DIFESA	2013 16.313.075.758 2014 16.060.528.231 2015 16.583.918.988	268.289.731 275.980.487 288.589.073	850.298.695 773.013.572 769.701.491			<< << <<	17.429.642.184 17.109.522.280 17.642.209.552
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 558.647.127 2014 554.716.857 2015 554.136.530	445.862.877 377.168.472 372.201.246	8.138.224 6.165.661 6.141.778			<< << <<	1.012.648.228 938.050.990 932.478.554
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 813.427.737 2014 804.886.276 2015 804.339.846	399.801.004 380.837.293 383.485.384	91.105.839 89.641.696 89.213.568			<< << <<	1.304.334.580 1.285.375.265 1.277.018.798
SALUTE	2013 189.282.339 2014 183.921.464 2015 183.315.208	1.076.497.681 981.149.946 956.380.236	14.020.571 13.721.243 13.286.651			<< << <<	1.278.810.591 1.178.792.653 1.151.892.095
TOTALE	2013 98.183.515.235 2014 97.708.635.600 2015 97.869.461.453	308.319.600.573 307.010.769.736 310.468.059.750	33.583.844.851 32.766.211.789 32.425.213.838			90.576.078.680 96.136.868.582 100.736.242.906	528.668.037.319 533.820.485.687 541.497.877.947

999/649/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015
(in euro)

MINISTRI	SPESE IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2013	16.552.416.791	638.510.465	5.326.377.818	22.517.305.074	336.502.787.834	204.328.285.991	540.831.053.925
	2014	11.552.194.605	658.644.702	5.304.652.239	17.515.491.546	334.263.427.403	205.817.394.488	540.060.821.891
	2015	8.896.540.019	658.125.231	4.451.824.281	14.006.489.528	337.842.982.661	237.292.367.702	575.135.230.363
SVILUPPO ECONOMICO	2013	10.863.798.834	<<	<<	10.863.798.834	11.234.278.299	9.000.000	11.243.278.299
	2014	9.091.851.860	<<	<<	9.091.851.860	9.546.456.918	9.000.000	9.555.456.918
	2015	11.369.596.291	<<	<<	11.369.596.291	11.807.812.916	9.000.000	11.816.812.916
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	151.501.561	<<	<<	151.501.561	110.226.365.949	<<	110.226.365.949
	2014	16.015.579	<<	<<	16.015.579	115.531.419.095	<<	115.531.419.095
	2015	15.608.784	<<	<<	15.608.784	116.934.556.867	<<	116.934.556.867
GIUSTIZIA	2013	241.167.208	<<	<<	241.167.208	7.445.592.281	<<	7.445.592.281
	2014	165.065.294	<<	<<	165.065.294	7.447.360.286	<<	7.447.360.286
	2015	161.283.349	<<	<<	161.283.349	7.317.989.270	<<	7.317.989.270
AFFARI ESTERI	2013	7.878.289	<<	<<	7.878.289	1.837.166.090	<<	1.837.166.090
	2014	8.651.381	<<	<<	8.651.381	1.715.275.882	<<	1.715.275.882
	2015	7.680.816	<<	<<	7.680.816	1.700.637.792	<<	1.700.637.792
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.125.854.209	<<	<<	2.125.854.209	51.191.337.015	61.760.698	51.253.097.713
	2014	2.065.448.482	<<	<<	2.065.448.482	50.325.194.711	58.054.629	50.381.249.340
	2015	2.007.374.134	<<	<<	2.007.374.134	48.944.369.990	55.602.722	49.000.992.712
INTERNO	2013	327.434.828	130.000.000	<<	457.434.828	18.111.284.768	124.874.548	18.236.159.316
	2014	301.329.415	<<	<<	301.329.415	16.374.586.752	73.894.315	16.448.481.067
	2015	214.354.250	<<	<<	214.354.250	15.739.297.874	43.248.822	15.782.547.496
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	270.753.036	<<	<<	270.753.036	589.471.799	9.532.796	599.004.585
	2014	148.727.348	<<	<<	148.727.348	475.482.050	9.841.036	485.323.086
	2015	149.038.718	<<	<<	149.038.718	488.961.856	10.160.732	499.122.588
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	4.412.352.290	<<	1.726.251.091	6.137.603.381	13.076.594.621	<<	13.076.594.621
	2014	3.584.817.291	<<	1.692.985.314	5.257.802.605	12.000.824.712	<<	12.000.824.712
	2015	3.569.688.974	<<	1.582.985.314	5.282.674.288	11.911.820.960	<<	11.911.820.960
DIFESA	2013	3.772.396.101	<<	<<	3.772.396.101	21.202.038.285	<<	21.202.038.285
	2014	3.481.149.202	<<	<<	3.481.149.202	20.590.871.492	<<	20.590.871.492
	2015	3.275.214.139	<<	<<	3.275.214.139	20.917.423.691	<<	20.917.423.691
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	363.794.440	<<	1.192.439	364.988.878	1.377.635.106	<<	1.377.635.106
	2014	163.034.392	<<	<<	163.034.392	1.101.085.382	<<	1.101.085.382
	2015	157.245.014	<<	<<	157.245.014	1.089.724.568	<<	1.089.724.568
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	221.114.527	<<	<<	221.114.527	1.525.450.707	34.622.353	1.560.073.060
	2014	206.935.516	<<	<<	206.935.516	1.492.310.781	36.093.284	1.528.404.065
	2015	187.352.027	<<	<<	187.352.027	1.464.370.825	38.248.065	1.502.616.920
SALUTE	2013	535.054	<<	<<	535.054	1.280.345.845	<<	1.280.345.845
	2014	500.860	<<	<<	500.860	1.179.293.513	<<	1.179.293.513
	2015	547.832	<<	<<	547.832	1.152.539.927	<<	1.152.539.927
TOTALE	2013	39.110.997.748	768.510.465	7.052.822.947	48.932.331.160	575.600.368.479	204.598.056.366	780.168.424.865
	2014	30.786.721.035	658.844.702	6.997.837.553	38.423.003.290	572.043.468.977	206.002.277.752	778.045.766.729
	2015	30.011.476.324	658.125.231	8.144.809.595	36.814.411.150	578.312.369.097	237.448.627.073	815.761.016.170

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015											
(in Euro)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2013	487.501.620.589	1.615.928.341	2.387.625.937	15.357.951.330	1.817.512.011	9.331.210.240	3.812.179.807	18.133.625	18.904.484.471	540.831.053.924
	2014	495.188.508.198	617.542.094	2.385.895.714	12.284.580.863	1.453.900.800	5.741.789.042	3.707.259.531	15.873.162	18.700.865.971	540.090.821.990
	2015	533.133.142.543	125.131.824	2.390.393.632	9.789.910.107	1.410.990.929	5.881.306.696	3.730.459.492	15.098.215	18.843.174.273	575.135.230.362
SVILUPPO ECONOMICO	2013	7.090.148.814	<<	<<	3.980.478.034	2.000.000	19.750.000	125.148.729	<<	<<	11.243.278.268
	2014	5.878.272.707	<<	<<	3.812.158.578	2.000.000	19.750.000	43.750.322	<<	<<	8.555.456.817
	2015	8.565.010.018	<<	<<	3.165.719.250	2.000.000	19.750.000	42.812.906	<<	<<	11.816.812.615
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	<<	<<	<<	18.410.415.184	<<	<<	<<	<<	93.815.970.754	110.228.385.948
	2014	<<	<<	<<	18.878.580.525	<<	<<	<<	<<	115.531.410.054	144.409.990.578
	2015	<<	<<	<<	17.001.819.289	<<	<<	<<	<<	98.932.937.577	116.034.556.860
GIUSTIZIA	2013	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.000	7.445.592.261
	2014	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	260.000	7.447.390.286
	2015	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.317.889.270
AFFARI ESTERI	2013	1.837.188.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.837.188.090
	2014	1.715.275.882	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.715.275.882
	2015	1.766.637.792	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.700.637.792
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.033.065.435	<<	<<	51.828.232	<<	<<	<<	49.168.403.046	<<	51.293.097.713
	2014	2.028.893.266	<<	<<	51.599.040	<<	<<	<<	48.299.787.034	<<	50.301.248.340
	2015	2.020.783.881	<<	<<	1.583.812	<<	<<	<<	47.977.848.019	<<	49.999.692.712
INTERNO	2013	8.337.237.089	7.858.120	9.371.312.590	10.928.844	<<	<<	8.188.917	104.187.350	378.310.385	18.236.159.315
	2014	6.751.220.093	4.824.480	9.211.631.208	10.828.844	<<	<<	8.188.957	103.000.000	385.141.579	16.448.481.066
	2015	6.212.787.858	4.888.200	9.128.554.007	10.948.020	<<	<<	8.188.184	103.000.000	312.765.068	15.762.547.485
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	<<	<<	<<	<<	33.130.881	<<	<<	<<	<<	599.004.895
	2014	<<	<<	<<	<<	33.123.069	<<	<<	<<	<<	485.323.085
	2015	<<	<<	<<	<<	30.510.468	<<	<<	<<	<<	498.122.687
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	381.605.573	<<	708.054.189	0.586.005.161	2.391.834.848	<<	<<	<<	<<	13.078.594.620
	2014	337.602.588	<<	697.946.944	8.107.669.507	1.857.054.803	<<	<<	<<	<<	12.000.924.712
	2015	337.179.215	<<	692.587.504	9.312.804.768	1.568.758.277	<<	<<	<<	<<	11.911.820.960
DIFESA	2013	59.229.784	18.181.867.521	2.933.555.728	3.278.373	1.110.000	<<	<<	<<	15.500.000	21.202.038.285
	2014	71.494.866	17.633.819.190	2.833.472.298	3.255.882	31.920.238	<<	<<	<<	15.500.000	20.590.871.492
	2015	87.522.441	17.932.178.809	2.848.574.290	3.208.588	31.540.783	<<	<<	<<	15.400.000	20.917.423.691
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	<<	<<	286.028.078	883.846.137	<<	<<	<<	<<	258.581	1.377.635.105
	2014	<<	<<	278.275.601	828.481.189	<<	<<	<<	<<	256.806	1.101.085.381
	2015	<<	<<	275.612.158	819.864.759	<<	<<	<<	<<	253.153	1.088.724.567
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	34.822.353	<<	<<	<<	1.019.473	<<	1.524.415.734	<<	15.500	1.580.073.080
	2014	38.093.284	<<	<<	<<	817.577	<<	1.491.447.703	<<	15.500	1.528.404.094
	2015	38.248.095	<<	<<	<<	835.401	<<	1.483.519.824	<<	15.500	1.502.616.926
SALUTE	2013	17.654.189	<<	7.288.880	41.837.004	<<	788.469.498	<<	<<	445.109.094	1.280.345.545
	2014	17.654.189	<<	7.336.012	41.815.736	<<	740.442.781	<<	<<	384.044.815	1.179.293.513
	2015	17.654.189	<<	7.280.882	41.700.882	<<	723.954.872	<<	<<	381.859.340	1.152.539.927
TOTALE	2013	507.307.347.908	10.768.351.982	23.138.173.861	48.316.110.309	4.271.874.409	10.116.438.738	5.487.884.187	46.288.724.521	113.558.809.785	700.168.424.669
	2014	512.022.266.868	18.256.295.744	22.861.630.063	42.398.060.214	3.378.014.328	6.509.881.903	5.248.852.123	48.418.740.186	118.288.943.240	778.045.768.722
	2015	552.132.853.010	18.062.184.633	22.656.591.923	39.947.538.455	3.942.898.455	6.935.011.270	5.242.887.500	48.095.743.234	119.286.935.541	815.761.016.164

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015									
(in euro)									
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	ALLEGATO B/1		
ECONOMIA E FINANZE	2013 15.596.235.547	6.958.673.306	246.295.075	107.249.263.418	2.285.513.531	4.571.040.173			
	2014 16.929.893.722	6.940.220.427	246.287.246	103.223.682.145	2.275.288.510	4.135.887.899			
	2015 18.282.475.137	6.287.855.002	246.201.300	104.898.900.350	2.261.812.066	4.055.246.424			
SVILUPPO ECONOMICO	2013 187.121.546	40.739.800	9.999.501	123.331.598	4.336.284	155.413.437			
	2014 32.090.110	31.609.076	10.102.201	102.231.036	<<	69.486.654			
	2015 171.794.018	61.983.478	22.001.315	108.865.183.746	<<	53.323.489			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 347.810.109	61.983.478	22.001.315	108.865.183.746	314.406.327	56.815.884			
	2014 347.528.306	56.803.346	21.875.497	114.862.027.478	312.514.653	39.293.441			
	2015 347.827.643	85.308.083	21.875.497	116.068.335.291	312.535.287	20.289.811			
GIUSTIZIA	2013 5.228.388.908	1.283.105.407	331.215.814	129.778.755	177.509.327	<<			
	2014 5.381.543.439	1.226.124.817	331.215.814	112.465.897	175.572.868	<<			
	2015 5.261.006.804	1.226.068.268	334.558.788	105.506.946	174.223.922	<<			
AFFARI ESTERI	2013 817.049.778	118.375.261	14.784.901	17.872.125	25.402.845	<<			
	2014 810.884.531	108.837.858	14.788.801	18.727.714	24.871.001	<<			
	2015 808.548.829	107.068.815	14.788.801	18.311.120	24.347.028	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 37.724.867.495	998.017.572	2.419.827.154	7.473.672.086	3.770.235	348.398.892			
	2014 37.487.810.594	981.622.284	2.405.068.897	6.988.258.566	3.858.960	338.076.816			
	2015 37.273.583.053	968.104.826	2.360.717.159	6.953.345.914	3.867.817	330.811.118			
INTERNO	2013 8.299.404.199	873.659.437	529.434.825	7.400.081.439	413.993.983	2.027.385			
	2014 8.221.041.132	833.427.065	528.805.339	5.943.813.274	395.852.550	2.027.385			
	2015 8.220.244.988	827.574.218	528.805.339	5.430.472.717	381.362.270	2.027.385			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 64.783.137	74.884.542	4.384.831	139.224.010	<<	5.638.280			
	2014 64.782.789	92.824.034	4.384.831	139.128.278	<<	5.638.280			
	2015 65.088.772	107.383.484	4.417.280	138.828.355	<<	3.021.082			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 898.788.082	127.881.299	53.456.606	6.300.360.102	<<	531.132.611			
	2014 855.261.401	122.249.812	53.612.068	5.178.874.520	<<	475.871.438			
	2015 853.883.278	121.911.909	53.581.927	5.178.354.489	<<	384.102.825			
DIFESA	2013 15.218.377.134	923.126.892	905.224.748	88.079.588	20.433.185	<<			
	2014 14.983.455.693	838.694.498	908.698.428	85.860.313	18.490.266	<<			
	2015 15.511.887.733	807.755.741	949.647.888	82.778.088	18.477.274	<<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 474.894.782	73.736.858	27.140.578	188.733.865	783.868	245.853.837			
	2014 472.731.271	65.885.347	27.140.578	144.853.789	727.589	224.305.761			
	2015 472.748.646	64.890.682	27.140.578	141.268.920	718.899	222.533.843			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 710.188.438	123.817.321	41.304.729	299.745.001	31.883.487	54.142.698			
	2014 709.980.056	114.785.738	41.304.697	283.418.540	28.530.780	52.819.423			
	2015 709.079.851	114.171.866	41.304.687	289.203.430	28.105.320	52.291.423			
SALUTE	2013 125.557.909	108.828.575	8.875.946	440.438.042	970.794.088	<<			
	2014 125.557.909	102.658.131	8.875.946	434.702.030	481.721.770	<<			
	2015 125.757.509	181.564.977	8.875.946	418.514.189	474.513.546	<<			
TOTALE	2013 85.631.507.064	10.859.338.830	4.611.759.821	237.708.838.945	3.828.829.098	6.970.407.305			
	2014 85.572.505.908	11.125.888.375	4.601.157.901	237.336.064.600	3.718.008.987	6.343.204.899			
	2015 86.082.494.559	10.819.565.547	4.629.878.270	239.621.357.121	3.680.881.457	5.123.907.508			

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015										
(in euro)										
MINISTRI	2013	2014	2015	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2013	487.471.904	543.402.477	18.800.000.000	59.575.080.682	53.574.815.953	1.024.005.000	14.737.068.290	313.985.482.860	
	2014	510.397.285	510.397.285	19.200.000.000	95.138.255.324	55.090.979.580	1.024.005.000	13.400.093.728	316.747.935.957	
	2015	510.397.285	510.397.285	19.800.000.000	90.739.045.092	55.474.181.693	1.024.005.000	13.475.153.804	323.836.373.133	
SVILUPPO ECONOMICO	2013	78.047.988	78.047.988	<<	10.750.000	<<	<<	30.741.824	570.479.485	
	2014	28.020.022	28.020.022	<<	10.750.000	<<	<<	30.100.152	454.605.238	
	2015	27.928.783	27.928.783	<<	10.750.000	<<	<<	30.090.381	438.244.025	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	<<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	344.901.531	110.074.884.388	
	2014	<<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	33.260.795	115.515.403.516	
	2015	<<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	32.975.411	116.918.948.103	
GIUSTIZIA	2013	<<	<<	<<	1.442.233	<<	<<	54.068.809	7.204.425.053	
	2014	<<	<<	<<	942.084	<<	<<	54.430.254	7.282.294.992	
	2015	<<	<<	<<	942.084	<<	<<	54.418.608	7.158.725.921	
AFFARI ESTERI	2013	832.581.324	727.894.726	<<	<<	<<	<<	2.117.787	1.829.287.821	
	2014	727.894.726	727.894.726	<<	<<	<<	<<	2.028.980	1.705.824.521	
	2015	727.873.639	727.873.639	<<	<<	<<	<<	2.020.855	1.892.866.878	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.697.791	2.697.791	<<	15.881.328	<<	<<	88.350.143	49.065.482.806	
	2014	2.698.819	2.698.819	<<	14.106.810	<<	<<	8.316.471	48.259.746.218	
	2015	2.642.918	2.642.918	<<	12.631.112	<<	<<	3.501.940	47.937.015.856	
INTERNO	2013	5.848.981	3.773.257	<<	38.787.882	43.993.457	<<	48.718.323	17.853.849.940	
	2014	3.773.257	3.773.257	<<	31.918.729	43.993.457	<<	48.707.140	18.073.257.337	
	2015	3.772.908	3.772.908	<<	27.988.062	43.993.457	<<	48.684.141	15.524.943.424	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	5.734.380	3.948.325	<<	3.817.805	<<	<<	20.853.178	318.718.163	
	2014	3.948.325	3.948.325	<<	3.009.583	<<	<<	13.048.502	326.754.702	
	2015	3.865.487	3.865.487	<<	2.989.887	<<	<<	14.318.901	339.923.238	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	1.183.317	1.183.317	<<	318.600	5.502.804	<<	50.609.659	6.938.991.240	
	2014	1.101.317	1.101.317	<<	208.900	5.485.502	<<	50.577.358	6.743.122.107	
	2015	1.101.317	1.101.317	<<	208.900	5.388.018	<<	50.626.028	6.649.148.972	
DIFESA	2013	178.788.457	178.788.457	<<	1.355.000	60.091.000	<<	56.168.410	17.428.842.184	
	2014	178.794.457	178.794.457	<<	1.005.000	60.091.000	<<	55.442.807	17.108.522.290	
	2015	178.793.457	178.793.457	<<	906.000	60.091.000	<<	53.873.280	17.642.209.552	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	413.301	413.301	<<	<<	<<	<<	3.121.135	1.012.848.228	
	2014	413.301	413.301	<<	<<	<<	<<	2.483.356	938.050.990	
	2015	413.301	413.301	<<	<<	<<	<<	2.466.708	932.479.554	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	<<	<<	<<	16.205.588	1.549	<<	29.935.861	1.304.334.590	
	2014	<<	<<	<<	14.734.826	1.549	<<	28.825.883	1.285.375.285	
	2015	<<	<<	<<	12.581.818	1.549	<<	28.419.046	1.277.018.798	
SALUTE	2013	17.654.169	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.563.854	1.279.810.591	
	2014	17.654.169	17.654.169	<<	<<	<<	<<	8.521.898	1.178.792.653	
	2015	17.654.169	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.281.379	1.151.982.095	
TOTALE	2013	1.588.390.823	1.505.401.870	18.800.000.000	80.681.437.068	53.728.404.883	1.024.005.000	15.476.958.804	528.888.037.319	
	2014	1.505.401.870	1.488.244.434	19.200.000.000	95.214.928.036	55.242.481.088	1.024.005.000	13.736.848.043	533.820.465.687	
	2015	1.488.244.434	1.488.244.434	19.800.000.000	98.808.038.845	55.625.683.717	1.024.005.000	13.805.840.489	541.497.977.947	

999/952/3

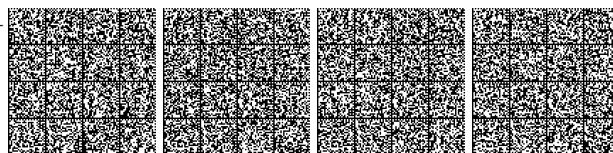
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1		
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015										ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE	
(in euro)												
MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
ECONOMIA E FINANZE	2013 417.574.715	7.882.083.145	6.229.918.879	10.000.000	2.085.462.088	5.857.451.573	214.834.828	22.517.305.074				
	2014 372.254.400	6.905.104.427	4.268.243.149	<<	475.723.063	5.392.339.711	111.834.908	17.515.481.546				
	2015 377.220.029	6.892.388.084	1.851.555.584	<<	354.073.027	4.519.417.918	111.834.908	14.008.488.628				
SVILUPPO ECONOMICO	2013 82.126.894	109.098.317	3.256.172.848	<<	2.000.000	7.067.598.741	106.842.236	10.693.798.834				
	2014 12.874.508	182.173.068	3.081.690.955	<<	<<	5.853.733.741	1.378.810	9.091.851.690				
	2015 17.923.044	164.638.540	2.824.642.068	<<	<<	8.562.423.741	<<	11.359.968.281				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 8.867.534	8.428.101	133.205.928	<<	<<	<<	<<	161.501.581				
	2014 6.688.487	8.327.112	<<	<<	<<	<<	<<	16.015.578				
	2015 8.487.445	9.121.318	<<	<<	<<	<<	<<	16.608.784				
GIUSTIZIA	2013 241.167.208	<<	<<	<<	<<	<<	<<	241.187.208				
	2014 165.085.294	<<	<<	<<	<<	<<	<<	165.085.294				
	2015 161.203.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	161.203.349				
AFFARI ESTERI	2013 7.878.280	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.878.280				
	2014 9.851.381	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.851.381				
	2015 7.680.818	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.680.818				
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	2013 18.138.788	1.872.508.195	113.148.104	<<	122.081.121	<<	<<	2.125.854.209				
	2014 18.007.040	1.812.802.842	112.577.869	<<	122.081.121	<<	<<	2.085.448.482				
	2015 18.123.038	1.805.788.898	81.403.041	<<	122.081.121	<<	<<	2.007.374.134				
INTERNO	2013 187.454.689	139.880.159	<<	<<	<<	<<	<<	457.434.828				
	2014 177.537.106	123.782.309	<<	<<	<<	<<	<<	301.329.415				
	2015 90.296.573	124.057.877	<<	<<	<<	<<	<<	214.364.280				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 40.852.933	220.100.703	<<	<<	<<	<<	<<	270.753.636				
	2014 28.810.131	122.117.217	<<	<<	<<	<<	<<	148.727.348				
	2015 37.787.862	111.251.058	<<	<<	<<	<<	<<	149.038.718				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 1.181.294.900	1.059.002.816	1.700.079.841	14.888.173	187.360.000	2.014.880.091	<<	6.137.803.381				
	2014 731.597.220	748.694.083	1.588.075.880	14.234.288	180.000.000	2.017.251.314	<<	6.257.802.605				
	2015 388.270.544	824.680.066	2.042.543.880	13.201.384	180.000.000	1.813.968.314	<<	5.282.674.288				
DIFESA	2013 3.737.239.978	<<	<<	14.617	35.141.508	<<	<<	3.772.396.101				
	2014 3.446.022.982	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	3.481.149.202				
	2015 3.240.087.819	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	3.275.214.139				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 188.105.406	84.048.808	141.840.128	<<	<<	1.192.438	<<	384.888.878				
	2014 114.559.382	40.453.985	8.021.045	<<	<<	<<	<<	183.034.382				
	2015 112.074.801	37.274.544	7.895.589	<<	<<	<<	<<	157.245.014				
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2013 90.412.255	12.712.728	85.407.046	31.748.778	<<	834.322	<<	221.118.127				
	2014 77.507.670	14.120.780	84.888.008	30.311.041	<<	<<	<<	208.805.516				
	2015 68.913.322	13.447.872	83.781.324	23.209.708	<<	<<	<<	187.362.027				
SALUTE	2013 477.054	<<	<<	<<	<<	59.000	<<	636.064				
	2014 443.860	<<	<<	<<	<<	57.000	<<	500.860				
	2015 481.832	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	547.832				
TOTALE	2013 8.131.390.802	11.438.901.070	11.859.572.170	58.650.588	2.442.024.885	14.747.115.185	488.677.142	46.932.331.180				
	2014 5.158.818.321	9.938.588.220	8.101.554.534	44.559.958	812.894.777	13.253.372.766	113.213.716	38.423.003.390				
	2015 4.524.920.272	10.082.555.984	8.471.892.444	36.425.710	881.245.851	14.885.865.873	111.834.908	36.814.411.150				

999/656/1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2013 - 2015 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in Euro)					ALLEGATO B/2		
					2013	2014	2015
TITOLO I							
- ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	228.285.400.000	230.889.500.000	241.080.000.000			
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	159.398.800.000	161.847.300.000	165.859.400.000			
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	39.114.500.000	39.351.500.000	39.720.500.000			
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.951.000.000	10.952.000.000	10.952.000.000			
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.853.000.000	12.674.000.000	13.202.000.000			
TOTALE					447.802.700.000	455.494.300.000	470.793.900.000
TITOLO II							
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	550.586.826	536.569.147	549.520.814			
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	18.898.947.935	19.034.017.935	19.044.017.935			
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	232.150.000	232.150.000	232.150.000			
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.502.000.000	1.491.000.000	1.544.000.000			
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.691.993.772	2.955.306.942	3.031.188.163			
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	20.167.960.447	16.533.862.559	12.019.380.559			
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.715.811.310	2.815.490.535	2.915.268.164			
TOTALE					48.750.250.200	43.598.397.118	39.335.523.635
TITOLO III							
- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.000.000	20.000.000	30.000.000			
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000			
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	285.001.922	293.868.751	302.807.530			
TOTALE					1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
TOTALE ENTRATE FINALI					495.678.957.212	500.430.390.869	511.488.236.165

999/ 658/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2013 - 2015 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		ALLEGATO B3		
		2013	2014	2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		85.631.507,064	85.572.505,908	86.082.494,559
CONSUMI INTERMEDI		10.859.336,630	11.125.888,375	10.819.565,547
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.611.759,921	4.601.157,901	4.628.978,270
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		237.708.838,945	237.336.054,560	239.621.357,121
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		3.828.928,098	3.718.008,987	3.690.881,457
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		5.070.461,305	5.343.204,899	5.123.907,508
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.588.399,623	1.505.401,670	1.466.244,434
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		18.800.000,000	19.200.000,000	19.800.000,000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		89.661.437,068	95.214.929,036	98.808.039,845
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		53.726.404,863	55.242.481,088	55.825.663,717
AMMORTAMENTI		1.024.005,000	1.024.005,000	1.024.005,000
ALTRE USCITE CORRENTI		15.478.958,804	13.736.848,043	13.805.840,489
TOTALE		528.868.037,319	533.620.485,887	541.497.877,847



999/ 658/ 2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2013 - 2015 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		ALLEGATO B/3		
		2013	2014	2015
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		6.131.380.362	5.158.819.321	4.524.620.272
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		11.438.901.070	9.938.586.220	10.082.555.894
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		11.659.572.170	9.101.554.534	8.471.882.444
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		56.650.566	44.559.956	38.425.710
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		2.442.024.685	812.896.777	691.245.851
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		14.747.115.185	13.253.372.766	14.895.865.973
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		456.677.142	113.213.716	111.834.906
TOTALE		46.932.331.160	38.423.003.290	36.814.411.150
TOTALE SPESE FINALI		575.600.368.479	572.043.488.877	578.312.389.097



C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2013-2015

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2013-2015 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
(in miliardi di euro)							
	Consuntivo 2011 accertamenti/ impegni	LR 2012	LR 2012 Asesato	2013	2014	2015	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	433,8 27,5	454,6 29,1	457,7 29,3	454,5 28,7	461,9 28,4	473,0 28,1	2,0
Altre Entrate	67,6 4,3	44,4 2,8	44,4 2,8	59,4 3,8	59,6 3,7	59,8 3,6	0,3
ENTRATE FINALI In % sul PIL	501,4 31,7	499,0 31,9	502,1 32,1	513,9 32,5	521,5 32,0	532,8 31,7	1,8
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI							
TOTALE ENTRATE	501,4	499,0	502,1	513,9	521,5	532,8	1,8
Spese correnti netta interessi	369,4 23,4	376,1 24,0	373,8 23,9	389,0 24,6	393,7 24,2	397,7 23,7	1,1
Interessi	73,7 4,7	88,8 5,7	86,8 5,5	89,7 5,7	95,2 6,0	99,9 5,9	5,5
Spese in conto capitale	48,5 3,1	35,6 2,3	38,0 2,4	41,8 2,6	36,7 2,3	36,1 2,1	-6,9
SPESE FINALI In % sul PIL	491,6 31,1	500,5 32,0	498,6 31,9	520,5 32,9	525,6 32,3	533,7 31,8	1,3
RISPARMIO PUBBLICO	56,4 3,6	33,8 2,1	40,3 2,6	31,9 2,1	32,6 2,0	35,3 2,1	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	9,8 0,6	-1,5 -0,1	3,5 0,2	-6,6 -0,4	-4,1 -0,3	-0,9 -0,1	
AVANZO PRIMARIO	83,5 5,3	87,3 5,6	90,3 5,8	83,1 5,3	91,1 5,6	99,0 5,9	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	13,6 0,9	-1,5 -0,1	4,7 0,3	-6,6 -0,4	-4,2 -0,3	-1,0 -0,1	
PIL ai prezzi di mercato	1.580,2	1.564,4	1.564,4	1.582,4	1.639,1	1.680,4	

STATI DI PREVISIONE



TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2013	2014	2015
	1 Tributarie	CP	481.238.700.000	489.130.300.000	504.429.900.000
		CS	447.602.700.000	455.494.300.000	470.793.900.000
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	473.844.100.000	481.249.700.000	503.039.900.000
		CS	440.105.100.000	447.510.700.000	469.300.900.000
1.1.1	Imposta sui redditi	CP	182.158.300.000	184.261.100.000	189.195.050.000
		CS	166.075.300.000	168.178.100.000	173.112.050.000
1.1.2	Imposta sul reddito delle società'	CP	46.699.000.000	47.663.300.000	49.545.950.000
		CS	37.417.000.000	38.381.300.000	40.263.950.000
1.1.3	Sostitutive	CP	11.523.000.000	12.817.000.000	14.023.000.000
		CS	11.523.000.000	12.817.000.000	14.023.000.000
1.1.4	Altre imposte dirette	CP	4.251.500.000	3.793.500.000	12.658.000.000
		CS	4.260.500.000	3.802.500.000	12.667.000.000
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	137.643.000.000	142.759.000.000	146.439.000.000
		CS	129.711.000.000	134.827.000.000	138.507.000.000
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CP	17.404.400.000	14.348.500.000	14.485.500.000
		CS	16.964.400.000	13.908.500.000	14.045.500.000
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	CP	30.186.500.000	30.343.500.000	30.615.500.000
		CS	30.186.500.000	30.343.500.000	30.615.500.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CP	8.867.000.000	8.947.000.000	9.044.000.000
		CS	8.867.000.000	8.947.000.000	9.044.000.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	CP	10.949.000.000	10.949.000.000	10.949.000.000
		CS	10.949.000.000	10.949.000.000	10.949.000.000
1.1.10	Lotto	CP	6.200.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000
		CS	6.200.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP	4.115.000.000	4.280.000.000	4.358.000.000
		CS	4.115.000.000	4.280.000.000	4.358.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP	938.000.000	1.094.000.000	1.544.000.000
		CS	938.000.000	1.094.000.000	1.544.000.000
1.1.13	Altre imposte indirette	CP	12.909.400.000	13.593.800.000	13.782.900.000
		CS	12.898.400.000	13.582.800.000	13.771.900.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	7.394.600.000	7.880.600.000	1.390.000.000
		CS	7.497.600.000	7.983.600.000	1.493.000.000
1.2.1	Sostitutive	CP	1.667.000.000	2.143.000.000	375.000.000
		CS	1.667.000.000	2.143.000.000	375.000.000
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	5.001.600.000	5.002.600.000	269.000.000
		CS	5.001.600.000	5.002.600.000	269.000.000
1.2.3	Condoni dirette	CP	250.000.000	254.000.000	259.000.000
		CS	341.000.000	345.000.000	350.000.000
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	476.000.000	481.000.000	487.000.000
		CS	476.000.000	481.000.000	487.000.000
1.2.5	Condoni indirette	CP	<<	<<	<<
		CS	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	2 Extra-Tributarie	CP	66.085.500.290	63.029.147.118	58.887.809.333
		CS	46.759.250.290	43.598.397.118	39.335.523.635
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	62.519.029.136	62.659.887.118	58.743.449.333
		CS	43.192.779.136	43.229.137.118	39.191.163.635
2.1.1	Proventi speciali	CP	985.061.522	989.261.522	989.361.522
		CS	985.061.522	989.261.522	1.002.325.824
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	CP	4.982.166.300	4.998.755.621	5.036.670.986
		CS	4.982.166.300	4.998.755.621	5.036.670.986
2.1.3	Redditi da capitale	CP	7.084.143.772	7.386.456.942	7.515.338.163
		CS	5.126.143.772	5.428.456.942	5.557.338.163
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	CP	2.600.000.000	2.700.000.000	2.800.000.000
		CS	2.600.000.000	2.700.000.000	2.800.000.000

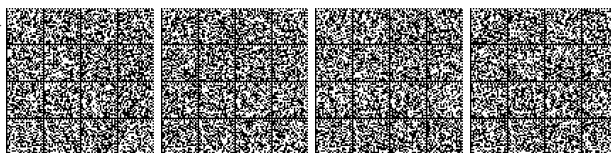


STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2013	2014	2015
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	20.763.848.939	20.916.448.939	21.070.048.939
		CS	3.607.148.939	3.664.748.939	3.688.348.939
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	CP	13.085.958.603	12.512.414.094	8.115.479.723
		CS	12.874.408.603	12.291.364.094	7.889.929.723
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CP	13.017.850.000	13.156.550.000	13.216.550.000
		CS	13.017.850.000	13.156.550.000	13.216.550.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	3.566.471.154	369.260.000	144.360.000
		CS	3.566.471.154	369.260.000	144.360.000
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	CP	3.566.471.154	369.260.000	144.360.000
		CS	3.566.471.154	369.260.000	144.360.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
		CS	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
		CS	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	CP	8.000.000	20.000.000	30.000.000
		CS	8.000.000	20.000.000	30.000.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	1.309.006.922	1.317.693.751	1.326.812.530
		CS	1.309.006.922	1.317.693.751	1.326.812.530
	4 Accensione prestiti	CP	216.971.599.098	212.735.012.835	240.469.240.218
		CS	284.489.467.653	277.615.375.860	304.274.780.005
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	216.971.599.098	212.735.012.835	240.469.240.218
		CS	284.489.467.653	277.615.375.860	304.274.780.005
4.1.1	Gestione del debito pubblico	CP	216.971.599.098	212.735.012.835	240.469.240.218
		CS	284.489.467.653	277.615.375.860	304.274.780.005
	TOTALE	CP	765.612.806.310	766.232.153.704	805.143.762.081
		CS	780.168.424.865	778.045.766.729	815.761.016.170



RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Entrate tributarie	CP	481.238.700.000	489.130.300.000	504.429.900.000
	CS	447.602.700.000	455.494.300.000	470.793.900.000
Entrate extra-tributarie	CP	66.085.500.290	63.029.147.118	58.887.809.333
	CS	46.759.250.290	43.598.397.118	39.335.523.635
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
	CS	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
Accensione di prestiti	CP	216.971.599.098	212.735.012.835	240.469.240.218
	CS	284.489.467.653	277.615.375.860	304.274.780.005
TOTALE	CP	765.612.806.310	766.232.153.704	805.143.762.081
	CS	780.168.424.865	778.045.766.729	815.761.016.170

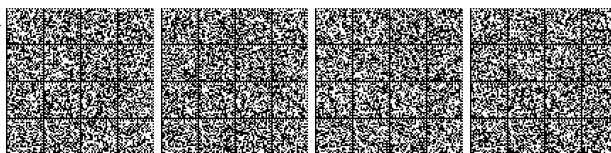


TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

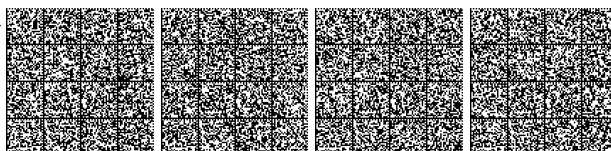


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	CP	67.546.154.158	69.213.135.086	69.612.807.675
		CS	69.192.226.311	70.677.835.086	70.052.507.675
1.1	<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)</i>	CP	22.015.794.292	22.031.430.192	22.068.538.621
		CS	22.127.505.444	22.031.430.192	22.068.538.621
1.3	<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)</i>	CP	2.608.836.659	2.582.845.949	2.577.991.684
		CS	2.623.336.659	2.582.845.949	2.577.991.684
1.4	<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)</i>	CP	218.611.050	216.079.790	216.109.698
		CS	219.211.050	216.079.790	216.109.698
1.5	<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)</i>	CP	42.052.263.364	43.735.987.870	44.088.000.156
		CS	42.252.263.364	43.735.987.870	44.088.000.156
1.6	<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)</i>	CP	238.865.992	237.837.486	238.114.597
		CS	254.426.992	237.837.486	238.114.597
1.7	<i>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)</i>	CP	202.878.188	200.292.654	215.618.354
		CS	1.506.578.189	1.664.992.654	655.318.354
1.8	<i>Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)</i>	CP	208.904.613	208.661.145	208.434.565
		CS	208.904.613	208.661.145	208.434.565
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	94.049.177.879	89.836.445.395	91.786.866.040
		CS	94.459.177.879	89.836.445.395	91.786.866.040
2.1	<i>Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)</i>	CP	514.913.850	538.048.087	537.528.616
		CS	614.913.850	538.048.087	537.528.616
2.2	<i>Federalismo (3.4)</i>	CP	57.078.060.063	56.418.582.923	58.236.725.869
		CS	57.178.060.063	56.418.582.923	58.236.725.869
2.3	<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)</i>	CP	27.178.471.375	27.074.851.959	27.068.017.850
		CS	27.178.471.375	27.074.851.959	27.068.017.850
2.4	<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)</i>	CP	8.969.901.214	5.737.104.049	5.886.814.328
		CS	9.169.901.214	5.737.104.049	5.886.814.328
2.5	<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)</i>	CP	307.831.377	67.858.377	57.779.377
		CS	317.831.377	67.858.377	57.779.377
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	26.741.210.111	25.766.810.478	26.212.080.408
		CS	26.741.210.111	25.766.810.478	26.212.080.408
3.1	<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)</i>	CP	24.206.212.243	24.806.105.075	25.406.091.846
		CS	24.206.212.243	24.806.105.075	25.406.091.846
3.2	<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)</i>	CP	2.534.997.868	960.705.403	805.988.562
		CS	2.534.997.868	960.705.403	805.988.562
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	1.004.102.162	3.965.374	61.084.373
		CS	1.004.102.162	3.965.374	61.084.373
4.1	<i>Missioni militari di pace (5.8)</i>	CP	1.004.102.162	3.965.374	61.084.373
		CS	1.004.102.162	3.965.374	61.084.373
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.006.717.330	2.003.728.796	2.008.253.060
		CS	2.009.830.453	2.003.728.796	2.008.253.060
5.1	<i>Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)</i>	CP	1.406.717.330	1.398.728.796	1.398.253.060
		CS	1.409.830.453	1.398.728.796	1.398.253.060
5.2	<i>Sicurezza democratica (7.4)</i>	CP	600.000.000	605.000.000	610.000.000
		CS	600.000.000	605.000.000	610.000.000
	6 Soccorso civile (8)	CP	2.581.537.501	2.290.222.249	1.733.941.676
		CS	2.631.537.501	2.290.222.249	1.733.941.676
6.1	<i>Interventi per pubbliche calamità (8.4)</i>	CP	118.477.793	118.477.793	118.477.793
		CS	118.477.793	118.477.793	118.477.793
6.2	<i>Protezione civile (8.5)</i>	CP	2.463.059.708	2.171.744.456	1.615.463.883
		CS	2.513.059.708	2.171.744.456	1.615.463.883
	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	136.917.534	143.093.471	142.061.356
		CS	136.917.534	143.093.471	142.061.356
7.1	<i>Sostegno al settore agricolo (9.3)</i>	CP	136.917.534	143.093.471	142.061.356
		CS	136.917.534	143.093.471	142.061.356

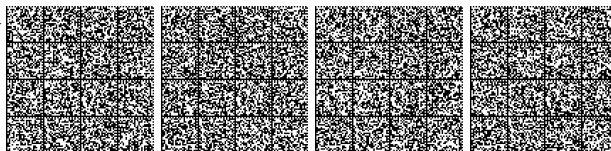


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	1.806.225.163	1.709.426.333	957.124.331
		CS	1.909.725.163	1.709.426.333	957.124.331
8.2	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	279.017.906	279.017.906	279.017.906
		CS	280.017.906	279.017.906	279.017.906
8.3	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP	1.527.207.257	1.430.408.427	678.106.425
		CS	1.629.707.257	1.430.408.427	678.106.425
	9 Diritto alla mobilita' (13)	CP	6.100.183.775	4.097.826.998	2.487.409.530
		CS	6.916.846.966	4.097.826.998	2.487.409.530
9.1	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	6.100.183.775	4.097.826.998	2.487.409.530
		CS	6.916.846.966	4.097.826.998	2.487.409.530
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	58.583.563	1.759.617	1.516.542
		CS	58.583.563	1.759.617	1.516.542
10.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	58.583.563	1.759.617	1.516.542
		CS	58.583.563	1.759.617	1.516.542
	11 Comunicazioni (15)	CP	769.880.133	673.274.812	481.679.975
		CS	769.880.133	673.274.812	481.679.975
11.1	Servizi postali e telefonici (15.3)	CP	556.017.133	499.188.812	306.214.975
		CS	556.017.133	499.188.812	306.214.975
11.2	Sostegno all'editoria (15.4)	CP	213.863.000	174.086.000	175.465.000
		CS	213.863.000	174.086.000	175.465.000
	12 Ricerca e innovazione (17)	CP	133.994.521	132.649.219	131.469.358
		CS	133.994.521	132.649.219	131.469.358
12.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	133.994.521	132.649.219	131.469.358
		CS	133.994.521	132.649.219	131.469.358
	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	37.379.349	37.419.471	37.425.337
		CS	37.379.349	37.419.471	37.425.337
13.2	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	37.379.349	37.419.471	37.425.337
		CS	37.379.349	37.419.471	37.425.337
	14 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	302.987.689	293.013.689	238.468.689
		CS	304.345.551	293.013.689	238.468.689
14.1	Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP	302.987.689	293.013.689	238.468.689
		CS	304.345.551	293.013.689	238.468.689
	16 Istruzione scolastica (22)	CP	16.133.625	15.973.162	15.098.215
		CS	16.133.625	15.973.162	15.098.215
16.1	Sostegno all'istruzione (22.10)	CP	16.133.625	15.973.162	15.098.215
		CS	16.133.625	15.973.162	15.098.215
	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	5.336.701.910	5.339.867.738	5.336.899.778
		CS	5.336.701.910	5.339.867.738	5.336.899.778
17.1	Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP	4.317.714.403	4.319.134.485	4.319.329.470
		CS	4.317.714.403	4.319.134.485	4.319.329.470
17.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	95.047.023	95.029.939	95.019.853
		CS	95.047.023	95.029.939	95.019.853
17.3	Sostegno alla famiglia (24.7)	CP	21.987.842	22.479.564	22.668.980
		CS	21.987.842	22.479.564	22.668.980
17.4	Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (24.8)	CP	20.235.305	21.047.376	21.037.987
		CS	20.235.305	21.047.376	21.037.987
17.5	Lotta alle dipendenze (24.4)	CP	6.489.738	6.948.775	7.015.889
		CS	6.489.738	6.948.775	7.015.889
17.6	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	875.227.599	875.227.599	871.827.599
		CS	875.227.599	875.227.599	871.827.599
	18 Politiche previdenziali (25)	CP	12.654.442.629	12.854.675.646	12.854.276.456
		CS	12.654.442.629	12.854.675.646	12.854.276.456
18.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	12.654.442.629	12.854.675.646	12.854.276.456
		CS	12.654.442.629	12.854.675.646	12.854.276.456

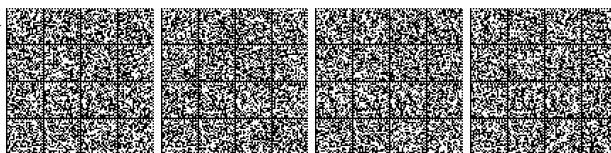


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

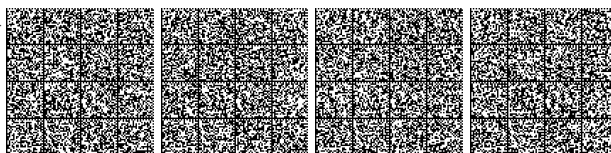
020/606/3

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
19.1	19 Politiche per il lavoro (26)	CP	5.827.000	5.827.000	5.827.000
		CS	5.827.000	5.827.000	5.827.000
	Infortunati sul lavoro (26.2)	CP	5.827.000	5.827.000	5.827.000
		CS	5.827.000	5.827.000	5.827.000
20.2	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
		CS	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
		CS	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
21.1	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	2.733.144.470	2.738.981.593	2.746.106.541
		CS	2.733.144.470	2.738.981.593	2.746.106.541
	Organi costituzionali (1.1)	CP	1.821.778.498	1.813.781.670	1.820.373.973
		CS	1.821.778.498	1.813.781.670	1.820.373.973
21.2	Organi a rilevanza costituzionale (1.2)	CP	501.054.313	505.433.280	506.097.365
		CS	501.054.313	505.433.280	506.097.365
21.3	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	410.311.659	419.766.643	419.635.203
		CS	410.311.659	419.766.643	419.635.203
22.1	22 Giovani e sport (30)	CP	618.670.548	617.773.988	616.907.321
		CS	618.670.548	617.737.988	616.907.321
	Attività ricreative e sport (30.1)	CP	611.197.040	609.650.480	608.893.813
		CS	611.197.040	609.614.480	608.893.813
22.2	Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	CP	7.473.508	8.123.508	8.013.508
		CS	7.473.508	8.123.508	8.013.508
23.1	23 Turismo (31)	CP	28.269.304	28.147.631	28.179.667
		CS	28.269.304	28.147.631	28.179.667
	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	CP	28.269.304	28.147.631	28.179.667
		CS	28.269.304	28.147.631	28.179.667
24.2	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	831.222.682	687.919.211	678.150.837
		CS	832.222.682	687.919.211	678.150.837
	Indirizzo politico (32.2)	CP	21.570.506	21.513.960	21.534.367
		CS	21.570.506	21.513.960	21.534.367
24.3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	155.743.444	153.869.477	151.328.625
		CS	155.743.444	153.869.477	151.328.625
24.4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	CP	526.579.113	382.523.908	376.880.247
		CS	526.579.113	382.523.908	376.880.247
24.5	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	127.329.619	130.011.866	128.407.598
		CS	128.329.619	130.011.866	128.407.598
25.1	25 Fondi da ripartire (33)	CP	7.040.807.220	7.813.779.500	8.136.008.120
		CS	17.041.385.597	17.813.779.500	18.136.008.120
	Fondi da assegnare (33.1)	CP	2.419.059.220	3.018.359.500	3.168.375.120
		CS	2.419.637.597	3.018.359.500	3.168.375.120
25.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	4.621.748.000	4.795.420.000	4.967.633.000
		CS	14.621.748.000	14.795.420.000	14.967.633.000
26.1	26 Debito pubblico (34)	CP	293.903.320.050	300.962.724.553	337.038.567.505
		CS	293.910.421.396	300.962.724.553	337.038.567.505
	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	89.582.155.405	95.145.330.065	99.746.199.803
		CS	89.582.155.405	95.145.330.065	99.746.199.803
26.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	204.321.164.645	205.817.394.488	237.292.367.702
		CS	204.328.265.991	205.817.394.488	237.292.367.702
27.1	27 Giustizia (6)	CP	199.677.567	199.316.881	198.920.573
		CS	199.677.567	199.316.881	198.920.573
	Giustizia tributaria (6.5)	CP	199.677.567	199.316.881	198.920.573
		CS	199.677.567	199.316.881	198.920.573
TOTALE		CP	527.791.667.873	528.616.157.891	564.695.530.363
		CS	540.831.053.925	540.080.821.891	575.135.230.363



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

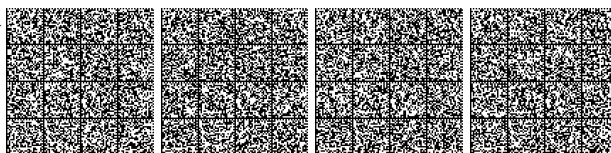


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

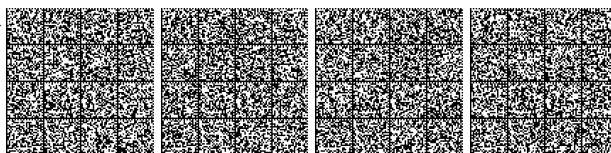
020/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	303.335.105.154	306.747.971.857	313.836.373.133
	CS	313.985.482.860	316.747.935.857	323.836.373.133
FUNZIONAMENTO	CP	21.050.534.323	21.074.961.705	21.112.561.769
	CS	21.052.340.753	21.074.961.705	21.112.561.769
INTERVENTI	CP	170.195.942.439	168.331.848.842	171.116.454.053
	CS	170.844.008.992	168.331.812.842	171.116.454.053
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	21.542.800.863	21.232.159.121	20.897.485.384
	CS	31.543.305.588	31.232.159.121	30.897.485.384
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	90.545.827.529	96.109.002.189	100.709.871.927
	CS	90.545.827.527	96.109.002.189	100.709.871.927
Spese in conto capitale	CP	20.135.398.074	16.050.791.546	13.566.789.528
	CS	22.517.305.074	17.515.491.546	14.006.489.528
INVESTIMENTI	CP	15.534.236.168	11.552.194.605	8.896.540.016
	CS	16.552.416.791	11.552.194.605	8.896.540.016
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	638.510.465	658.644.702	658.125.231
	CS	638.510.465	658.644.702	658.125.231
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	3.962.651.441	3.839.952.239	4.012.124.281
	CS	5.326.377.818	5.304.652.239	4.451.824.281
Rimborso passività finanziarie	CP	204.321.164.645	205.817.394.488	237.292.367.702
	CS	204.328.265.991	205.817.394.488	237.292.367.702
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	204.321.164.645	205.817.394.488	237.292.367.702
	CS	204.328.265.991	205.817.394.488	237.292.367.702
TOTALE	CP	527.791.667.873	528.616.157.891	564.695.530.363
	CS	540.831.053.925	540.080.821.891	575.135.230.363



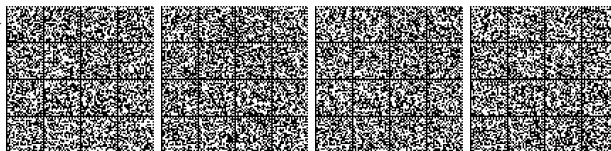
ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



020/610/1	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 3501/1-2, 3508, 3509, 3511/1, 3545, 3556, 3561, 3830, 3831, 3851, 3857, 3858, 3865, 3866, 3922, 3923, 3986, 3987, 3988, 4015, 4016 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4201/1-2, 4202/1-2, 4206, 4212, 4215, 4220, 4222, 4223/1, 4225/1, 4260, 4360, 4370, 4371 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 1381/1-2, 1392/1, 1401, 1410, 1565 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3836, 3955 1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6) 1374/1-2, 1377, 1386/1, 1417, 1418, 1490, 1609, 2142 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 2601/1-2, 2611, 2619/1, 2655, 2822, 2833 1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) 2646/1-2, 2647/1 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5) 2763, 2764 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) 7554 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) 2740, 2751, 2752, 2810, 2811, 2812 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) 1647, 1648, 2125, 7175-2, 7176, 7177, 7178 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4219/1-2, 4226/1-2, 4232, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239/1, 4255/1, 4271, 4361 8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) 7407 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5) 1643 17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 1227, 1241/1-2, 1244/1, 1260, 1273, 1311, 1312, 1334 17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) 1250, 1315, 1316, 1317, 1318 18 Politiche previdenziali (25) 18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1582, 1584, 1585, 1620, 1686, 2198 19 Politiche per il lavoro (26) 19.1 Infortuni sul lavoro (26.2) 1660, 1662, 1663, 1664, 1665 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 21.1 Organi costituzionali (1.1) 1638, 2100, 2101, 2109
-----------	--	---

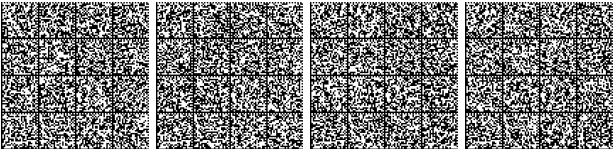
020/610/2	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 24.2 Indirizzo politico (32.2) 1005/1-2, 1007, 1008/1, 1011/1-2, 1022, 1047 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1230/1-2-6-7, 1236/1, 1256, 1411, 2130 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4) 1233/1-2, 1242/1, 1282, 1289, 1382/1-2, 1394/1, 1403 24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4469, 4474 25 Fondi da ripartire (33) 25.1 Fondi da assegnare (33.1) 1229, 1373, 2613, 2829, 3020 26 Debito pubblico (34) 26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2208, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2230, 2231, 2242, 2247, 2258, 2259, 2263 26.2 Rimborso del debito statale (34.2) 9501, 9504, 9517, 9523, 9536, 9537, 9541, 9544, 9565, 9590 27 Giustizia (6) 27.1 Giustizia tributaria (6.5) 1265/1-2-6-7, 1266/1
-----------	---



020/610/3	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (11.5) 2101/1-2, 2104/1-2, 2112, 2113/1, 2118, 2119, 2163, 2202, 2330, 2331, 2333 1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6) 2106/1-2, 2109, 2132, 2137/1, 2150, 2152 1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7) 2210/1-2, 2213, 2214/1, 2218, 2219, 2221, 2226 2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4) 5211/1, 5213/1, 5216, 5217, 5218/1-2, 5219, 5223, 5236 3 Regolazione dei mercati (12) 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 1203, 1208/1-2, 1216, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6) 3504/1-2, 3510, 3512/1, 3542, 3563 6 Comunicazioni (15) 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5) 2491/1-2, 2495/1 6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7) 3891/1-2, 3901/1, 4005, 4006 6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8) 2492/1-2, 2500, 2502/1, 2660 7 Ricerca e innovazione (17) 7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14) 3515/1-2, 3524, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595 7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) 4304/1-2, 4314/1 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10) 3335/1-2, 3341/1 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1026, 1041, 1042/1, 1122, 1123 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822
-----------	--	---

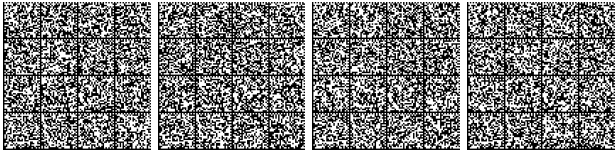
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)		020/610/4
ELENCO N.1		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 Politiche per il lavoro (26) 1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6) 4061/1-2, 4065/1, 4070, 4113 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 1201/1-2, 1205/1, 1222, 1269 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4961/1-2, 4965/1, 4970, 5013 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) 2901/1-2, 2905/1, 2910, 2919, 2953, 4761 1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10) 3871/1-2, 3875/1, 3880, 3887 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 2911/1-2, 2914/1, 2916, 2918 1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12) 3061/1-2, 3065/1, 3070, 3113 2 Politiche previdenziali (25) 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 4231/1-2, 4235/1, 4240, 4283, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361, 4501, 4502, 4504 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2) 5141/1-2, 5145/1, 5150, 5193	4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) 3420/1-2, 3425/1, 3430, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349, 4350 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 3680/1-2, 3685/1, 3688, 3691 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1017 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.5) 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951	

020/610/5	
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
1 Giustizia (6) 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) 1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) 1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1258, 1261, 1262, 1360, 1362, 1363, 1400, 1402/1-2, 1405, 1408, 1420, 1421/1, 1452, 1454, 1460, 1503, 1541 1.3 Giustizia minorile (6.3) 2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2003, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1005/1-2, 1008, 1018, 1019/1, 1095	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	



020/610/6

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.1 Protocollo internazionale (4.1) 1170/1-2, 1172/1 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2001/1-2, 2018/1, 2202, 2203, 2303 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 3601/1-2, 3618/1, 3747, 3748, 3750 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 3301/1-2, 3318/1, 3392, 3393 1.5 Integrazione europea (4.7) 4501/1-2, 4503/1, 4531, 4540, 4546 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152 1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2740, 2752, 2754 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 1519/1-2, 1521/1 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 1277/1-2, 1278, 1279/1 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1121/1-2, 1130/1 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 1631/1-2, 1638/1 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1041/1-2, 1057/1, 1058/1	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1201/1-2, 1203/1, 1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1274, 1286, 1287, 1288, 1294, 1301/1-2, 1303/1

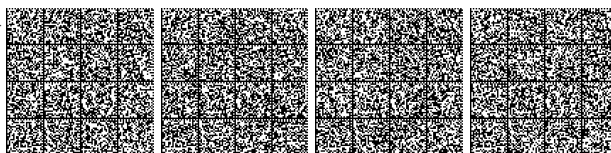


020/610/7

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) 1175/1-2, 1176, 1177/1, 1242, 1244, 1245, 1531 1.2 Istruzione prescolastica (22.2) 2140/1, 2156/1-4 1.3 Istruzione primaria (22.11) 2127/1, 2154/1-4 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12) 2128/1, 2155/1-4 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13) 2145/1, 2149/1-4 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) 1300, 1305/1-2, 1317, 1319/1, 1334, 1376, 1400, 1401 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) 1303, 1307/1-2, 1321/1, 1337 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) 2098/1-2, 2109/1, 2117, 2118, 2133, 2134, 2219 2 Istruzione universitaria (23) 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) 1617/1-2, 1631/1, 1661, 1669, 1682, 1698 2.2 Istituti di alta cultura (23.2) 1600/1-2, 1603/1-3, 1613/1, 1619/1, 1620, 1655, 1675, 1770 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 1616/1-2, 1621/1, 1625, 1635, 1657	3 Ricerca e innovazione (17) 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) 1615/1-2, 1629/1, 1660, 1668, 1697 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) 1607/1-2, 1624/1, 1656, 1667, 1771 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5) 1302, 1306/1-2, 1320/1, 1335 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3) 1614/1-2, 1627/1, 1658, 1674, 1693, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1013, 1015/1, 1016, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1301, 1333

020/610/8	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	MINISTERO DELL'INTERNO 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) 2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951 1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3) 1184/1-2, 1195/1 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) 1181/1-2, 1198/1 2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3) 1183/1-2, 1191/1, 1327 2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2501, 2509/1-2, 2519, 2521/1, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2851, 2860, 2865 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2526/1, 2677, 2812, 2871, 2872, 7507 4 Soccorso civile (8) 4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 1810/3, 1812/1-2 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 1801/1-2, 1802/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1822/1, 1831/1-2, 1857, 1888, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2317, 2358, 2370 5.2 Gestione flussi migratori (27.3) 2205/1-2, 2215/1 5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 2204/1-2, 2214/1 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 3010
-----------	--	---

020/610/9	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 243, 351, 402, 502
-----------	---	--



020/610/10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
 - 1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)
2630/1-2, 2637/1, 2713
 - 1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)
2010/1-2, 2019/1, 2105
 - 1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)
3422, 3434, 3435/1
 - 1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)
4001/1-2, 4004/1
 - 1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)
3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083
 - 1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)
1351/1-2, 1357/1, 1400, 1642, 1643
- 2 Ricerca e innovazione (17)
 - 2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)
2014/1-2, 2025/1
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1014/1-2, 1038, 1039/1
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3871



020/610/11	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11) 1583/1-2, 1598, 1602/1, 1603, 1608, 1619 1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 1174/1-2, 1198, 1201, 1204, 1207/1, 1211 1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927/1, 2928 1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1180, 1186, 1187/1, 1585, 1595, 1640 2 Diritto alla mobilita' (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1156, 1158, 1159/1, 1162, 1168, 1188, 1248 2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1649, 1661/1-2, 1663, 1665, 1673 2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1164, 1176/1-2, 1216, 1230, 1231, 1287, 1291/1 2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1167, 1218, 1244, 1289, 1293/1 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1654, 1655, 1658, 1664/1-2, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1196, 1217, 1228, 1288, 1292/1 3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1606, 1627, 1628, 1629 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2061, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2129, 2259, 2309 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1030, 1031, 1032 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478
------------	--	--



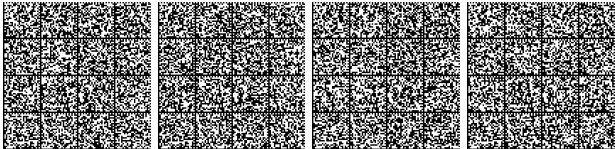
020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
 - 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)
 - 4800, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4814, 4843, 4861
 - 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)
 - 4191, 4195/1-2, 4201, 4202, 4203/1, 4223
 - 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)
 - 4311, 4315/1-2, 4321, 4322, 4323/1, 4326/1-2, 4344
 - 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)
 - 4461, 4465/1-2, 4471, 4472, 4473/1, 4493
 - 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)
 - 1389, 1390, 1392, 4468, 7137
 - 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
 - 1201/1-2, 1204/1-2, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)
 - 1001, 1009, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1031
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
 - 1100, 1104/1-2, 1107, 1108, 1109/1-3, 1117, 1137, 1149, 1162, 1163



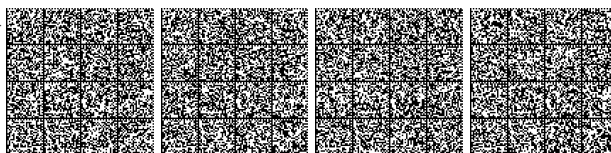
020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

- 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
 - 1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
 - 1152/1-2, 1154, 1156/1, 1416
 - 1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
 - 2397/1-2, 2409/1, 2412, 2413, 2472, 2770
 - 1.5 Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (9.6)
 - 1471, 1871/1-2, 1881, 1883/1, 1957
- 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
 - 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)
 - 2853, 2856, 2860, 2862/1, 2864/1-2, 2865, 2880, 2884, 2898, 2923/1
- 3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
 - 3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)
 - 2851/1-2, 2866, 2869, 2870, 2871/1, 2878, 2914, 3200
- 4 Soccorso civile (8)
 - 4.1 Interventi per soccorsi (8.1)
 - 2852/1-2, 2855, 2857, 2861, 2863/1, 2881, 2885, 2899
- 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
 - 5.1 Indirizzo politico (32.2)
 - 1001, 1007/1-2, 1018, 1022, 1024/1
 - 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
 - 1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 2318



020/610/14	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1004/1-2, 1006/1-2, 1014, 1015, 1016/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2001/1-2, 2003, 2005/1, 2021, 2450 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2) 6001/1-2, 6003, 6005/1, 6032, 6501/1-2, 6503, 6505/1, 6532 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1018, 1019, 1020/1 1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6) 4001/1-2, 4003, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4131 1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9) 3001/1-2, 3003, 3005/1, 3031 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3501/1-2, 3503, 3505/1, 3516, 3532 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4501/1-2, 4503, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13) 6701/1-2, 6703, 6705/1 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1187/1-2, 1196, 1197/1, 1204 1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 1801/1-2, 1804/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 2033/1-2, 2036/1, 2070/1-2, 2073/1, 2074, 3006/1-2, 3008, 3010/1, 3012, 3509/1-2, 3513, 3517/1, 3523, 4007/1-2, 4009, 4011/1, 4507/1-2, 4509, 4511/1, 5012
------------	--	--



020/610/15

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE

- 1 Tutela della salute (20)
 - 1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)
 - 4001/1-2, 4003/1, 4021
 - 1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)
 - 5001/1-2, 5003/1, 5023, 5330
 - 1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)
 - 2001/1-2, 2003/1, 2420, 2422, 2430, 4388, 4391
 - 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)
 - 2409, 3008/1-2, 3012/1
 - 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)
 - 3040, 3041/1, 3042/1
- 2 Ricerca e innovazione (17)
 - 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)
 - 3009/1-2, 3013/1
 - 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)
 - 5200/1-2, 5202/1
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)
 - 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
 - 1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951



020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

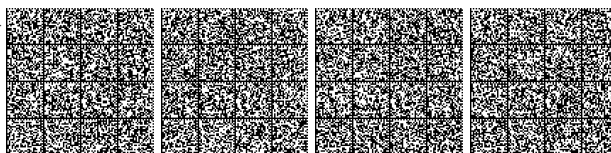
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

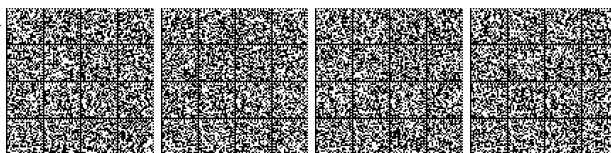
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.



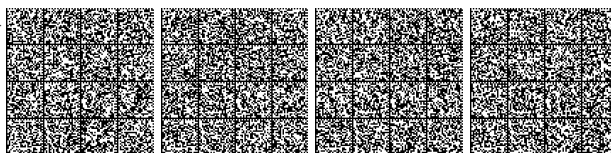
020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (in Euro)				ELENCO NUMERO 3
MINISTERI	2013	2014	2015	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	49.183.840	145.123.477	145.123.477	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.040.000	23.990.809	23.074.809	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	31.349.810	29.649.404	30.481.404	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	<<	44.569.791	41.676.791	
MINISTERO DELL'INTERNO	172.000	18.000	18.000	
TOTALE ACCANTONAMENTI	96.745.650	243.351.481	240.374.481	



020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)					ELENCO NUMERO 4	
MINISTERI					2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					595.760.954	595.664.954
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					41.528.594	36.333.594
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					<<	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					87.089.899	90.028.187
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					<<	400.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI					744.662.735	1.122.026.735



020/626/1	ELENCO N.5 PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4232, 4264, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280
-----------	---

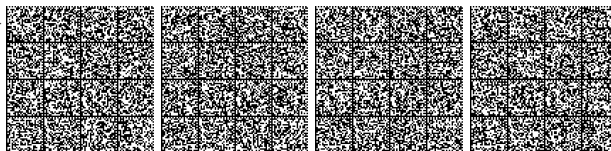


TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

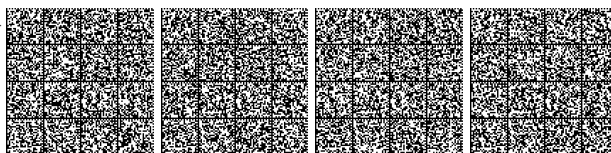


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	3.306.125.896	3.131.488.728	2.697.324.068
		CS	3.440.476.188	3.131.488.728	2.697.324.068
1.1	<i>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (11.5)</i>	CP	2.807.794.181	2.685.871.075	2.673.187.867
		CS	2.887.601.778	2.685.871.075	2.673.187.867
1.2	<i>Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6)</i>	CP	7.122.278	7.135.734	7.151.372
		CS	11.545.898	7.135.734	7.151.372
1.3	<i>Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)</i>	CP	491.209.437	438.481.919	16.984.829
		CS	541.328.512	438.481.919	16.984.829
	2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	8.035.024.212	5.898.022.720	8.606.769.018
		CS	7.115.118.623	5.898.022.707	8.606.769.018
2.1	<i>Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4)</i>	CP	8.035.024.212	5.898.022.720	8.606.769.018
		CS	7.115.118.623	5.898.022.707	8.606.769.018
	3 Regolazione dei mercati (12)	CP	13.206.245	13.187.653	13.226.523
		CS	25.693.496	13.187.653	13.226.523
3.1	<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</i>	CP	13.206.245	13.187.653	13.226.523
		CS	25.693.496	13.187.653	13.226.523
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	186.825.447	142.230.411	146.821.315
		CS	209.826.786	142.230.411	146.821.315
4.1	<i>Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)</i>	CP	45.502.176	6.224.287	6.242.163
		CS	50.541.513	6.224.287	6.242.163
4.2	<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</i>	CP	141.323.271	136.006.124	140.579.152
		CS	159.285.273	136.006.124	140.579.152
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	6.019.162	6.033.692	6.064.117
		CS	6.019.562	6.033.692	6.064.117
5.6	<i>Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6)</i>	CP	6.019.162	6.033.692	6.064.117
		CS	6.019.562	6.033.692	6.064.117
	6 Comunicazioni (15)	CP	175.726.382	120.571.347	102.777.050
		CS	201.786.215	120.571.347	102.777.050
6.1	<i>Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5)</i>	CP	47.851.839	47.542.674	47.918.359
		CS	47.911.672	47.542.674	47.918.359
6.3	<i>Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7)</i>	CP	3.544.831	3.583.670	3.486.785
		CS	3.544.831	3.583.670	3.486.785
6.7	<i>Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8)</i>	CP	124.329.712	69.445.003	51.371.906
		CS	150.329.712	69.445.003	51.371.906
	7 Ricerca e innovazione (17)	CP	165.365.469	165.088.124	164.608.047
		CS	165.365.469	165.088.124	164.608.047
7.1	<i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)</i>	CP	156.542.814	156.281.169	155.833.428
		CS	156.542.814	156.281.169	155.833.428
7.3	<i>Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)</i>	CP	8.822.655	8.806.955	8.774.619
		CS	8.822.655	8.806.955	8.774.619
	8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	1.137.843	1.126.105	1.094.457
		CS	1.137.912	1.126.105	1.094.457
8.1	<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10)</i>	CP	1.137.843	1.126.105	1.094.457
		CS	1.137.912	1.126.105	1.094.457
	9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	39.943.945	39.805.603	40.243.968
		CS	39.772.133	39.632.000	40.064.041
9.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	20.648.306	20.653.451	21.014.947
		CS	20.662.884	20.667.928	21.014.947
9.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	19.295.639	19.152.152	19.229.021
		CS	19.109.249	18.964.072	19.049.094
	10 Fondi da ripartire (33)	CP	38.081.915	38.076.151	38.064.280
		CS	38.081.915	38.076.151	38.064.280

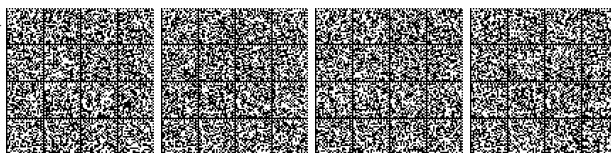


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
10.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	38.081.915	38.076.151	38.064.280
		CS	38.081.915	38.076.151	38.064.280
		CP	11.967.456.516	9.555.630.534	11.816.992.843
	TOTALE	CS	11.243.278.299	9.555.456.918	11.816.812.916



RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	514.275.028	454.590.761	438.244.625
	CS	570.479.465	454.605.238	438.244.625
FUNZIONAMENTO	CP	197.522.410	202.834.555	202.481.602
	CS	198.238.346	202.849.032	202.481.602
INTERVENTI	CP	267.918.931	202.928.283	186.946.971
	CS	323.407.432	202.928.283	186.946.971
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	38.083.687	38.077.923	38.066.052
	CS	38.083.687	38.077.923	38.066.052
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	10.750.000	10.750.000	10.750.000
	CS	10.750.000	10.750.000	10.750.000
Spese in conto capitale	CP	11.444.181.488	9.092.039.773	11.369.748.218
	CS	10.663.798.834	9.091.851.680	11.369.568.291
INVESTIMENTI	CP	11.444.181.488	9.092.039.773	11.369.748.218
	CS	10.663.798.834	9.091.851.680	11.369.568.291
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	CS	9.000.000	9.000.000	9.000.000
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	CS	9.000.000	9.000.000	9.000.000
TOTALE	CP	11.967.456.516	9.555.630.534	11.816.992.843
	CS	11.243.278.299	9.555.456.918	11.816.812.916

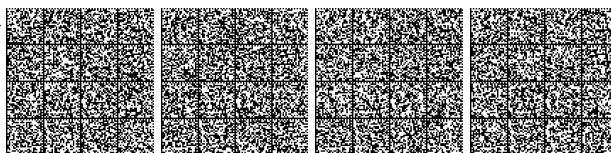


TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

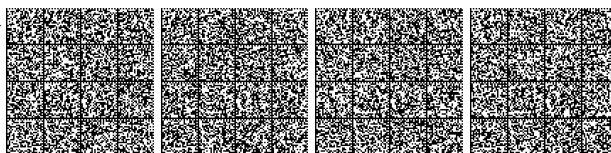


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	7.334.092.806	8.509.901.808	8.112.187.849
		CS	7.467.730.066	8.509.901.809	8.112.206.849
1.3	Politiche attive e passive del lavoro (26.6)	CP	6.968.991.234	8.149.536.311	7.754.447.158
		CS	7.102.198.849	8.149.536.311	7.754.447.158
1.6	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CP	4.194.969	4.175.332	4.175.084
		CS	4.199.943	4.175.332	4.175.084
1.7	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	11.688.641	10.356.536	10.359.858
		CS	11.939.291	10.356.536	10.359.858
1.8	Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	30.332.186	29.432.492	29.389.440
		CS	30.336.995	29.432.492	29.389.440
1.9	Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)	CP	10.143.643	8.477.625	8.428.020
		CS	10.147.837	8.477.625	8.428.020
1.10	Servizi territoriali per il lavoro (26.11)	CP	307.142.861	306.334.748	303.799.629
		CS	307.307.879	306.334.749	303.818.629
1.11	Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)	CP	1.599.272	1.588.764	1.588.660
		CS	1.599.272	1.588.764	1.588.660
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	75.725.293.875	80.300.548.454	81.549.024.644
		CS	75.738.315.176	80.300.548.454	81.549.024.644
2.2	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	75.725.293.875	80.300.548.454	81.549.024.644
		CS	75.738.315.176	80.300.548.454	81.549.024.644
	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	26.756.176.492	26.661.301.512	27.212.253.365
		CS	26.950.869.578	26.661.301.512	27.212.253.365
4.3	Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)	CP	2.226.490	2.417.251	2.409.322
		CS	2.226.792	2.417.251	2.409.322
4.5	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)	CP	26.753.950.002	26.658.884.261	27.209.844.043
		CS	26.948.642.786	26.658.884.261	27.209.844.043
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.951.530	1.925.206	1.925.756
		CS	8.772.985	1.925.206	1.925.756
5.1	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP	1.951.530	1.925.206	1.925.756
		CS	8.772.985	1.925.206	1.925.756
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	55.830.724	52.470.436	53.886.767
		CS	55.883.203	52.470.436	53.886.767
7.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	13.253.006	13.122.950	13.123.957
		CS	13.300.160	13.122.950	13.123.957
7.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	42.577.718	39.347.486	40.762.810
		CS	42.583.043	39.347.486	40.762.810
	8 Fondi da ripartire (33)	CP	4.814.941	5.271.678	5.259.486
		CS	4.814.941	5.271.678	5.259.486
8.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	4.814.941	5.271.678	5.259.486
		CS	4.814.941	5.271.678	5.259.486
	TOTALE	CP	109.878.160.368	115.531.419.094	116.934.537.867
		CS	110.226.385.949	115.531.419.095	116.934.556.867



RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	109.859.864.733	115.515.403.515	116.918.929.103
	CS	110.074.884.388	115.515.403.516	116.918.948.103
FUNZIONAMENTO	CP	474.981.107	471.073.396	469.576.811
	CS	477.188.324	471.073.397	469.595.811
INTERVENTI	CP	109.035.890.685	115.006.505.441	116.411.824.806
	CS	109.248.703.123	115.006.505.441	116.411.824.806
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	348.992.941	37.824.678	37.527.486
	CS	348.992.941	37.824.678	37.527.486
Spese in conto capitale	CP	18.295.635	16.015.579	15.608.764
	CS	151.501.561	16.015.579	15.608.764
INVESTIMENTI	CP	18.295.635	16.015.579	15.608.764
	CS	151.501.561	16.015.579	15.608.764
TOTALE	CP	109.878.160.368	115.531.419.094	116.934.537.867
	CS	110.226.385.949	115.531.419.095	116.934.556.867

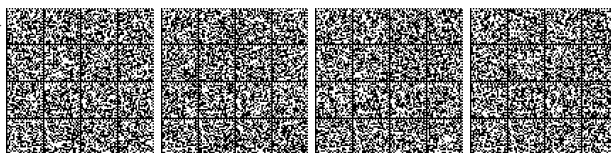


TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

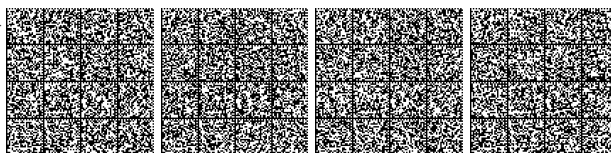


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Giustizia (6)	CP	7.236.265.709	7.349.715.014	7.220.370.710
		CS	7.379.067.542	7.381.715.014	7.252.370.710
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	2.783.569.870	2.704.786.641	2.700.271.002
		CS	2.833.023.967	2.736.786.641	2.732.271.002
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	4.302.293.458	4.328.865.905	4.369.092.016
		CS	4.394.182.774	4.328.865.905	4.369.092.016
1.3	Giustizia minorile (6.3)	CP	150.402.381	316.062.468	151.007.692
		CS	151.860.801	316.062.468	151.007.692
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	27.492.553	27.286.210	27.285.675
		CS	28.149.898	27.286.210	27.285.585
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	27.492.553	27.286.210	27.285.675
		CS	28.149.898	27.286.210	27.285.585
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	38.374.821	38.359.062	38.332.975
		CS	38.374.821	38.359.062	38.332.975
3.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	38.374.821	38.359.062	38.332.975
		CS	38.374.821	38.359.062	38.332.975
	TOTALE	CP	7.302.133.083	7.415.360.286	7.285.989.360
		CS	7.445.592.261	7.447.360.286	7.317.989.270



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

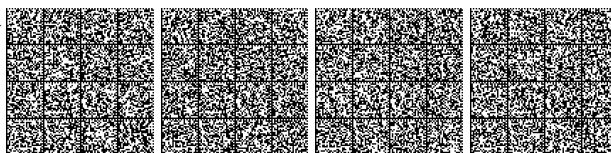


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	7.093.965.875	7.282.294.992	7.156.726.011
	CS	7.204.425.053	7.282.294.992	7.156.725.921
FUNZIONAMENTO	CP	5.926.052.940	6.087.620.160	5.970.256.972
	CS	5.948.207.452	6.087.620.160	5.970.256.882
INTERVENTI	CP	1.084.270.936	1.115.943.713	1.107.764.007
	CS	1.172.526.643	1.115.943.713	1.107.764.007
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	83.641.999	78.731.119	78.705.032
	CS	83.690.958	78.731.119	78.705.032
Spese in conto capitale	CP	208.167.208	133.065.294	129.263.349
	CS	241.167.208	165.065.294	161.263.349
INVESTIMENTI	CP	208.167.208	133.065.294	129.263.349
	CS	241.167.208	165.065.294	161.263.349
TOTALE	CP	7.302.133.083	7.415.360.286	7.285.989.360
	CS	7.445.592.261	7.447.360.286	7.317.989.270



ARCHIVI NOTARILI



ENTRATA

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/602/1

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2013	2014	2015
1.1	1 Giustizia (6)	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809
	Giustizia civile e penale (6.2)	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809
	TOTALE	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809



RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/604/1

[illegible]

SPESA

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

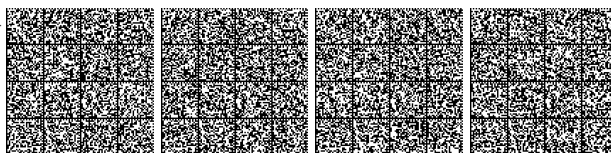
051/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
1.1	1 Giustizia (6)	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809
	Giustizia civile e penale (6.2)	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809
	TOTALE	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809



RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CS	325.901.809	325.901.809	325.901.809
FUNZIONAMENTO	CS	37.894.159	37.894.159	37.894.159
INTERVENTI	CS	285.810.000	285.810.000	285.810.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CS	2.197.650	2.197.650	2.197.650
Spese in conto capitale	CS	89.000.000	89.000.000	89.000.000
INVESTIMENTI	CS	69.000.000	69.000.000	69.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE	CS	414.901.809	414.901.809	414.901.809

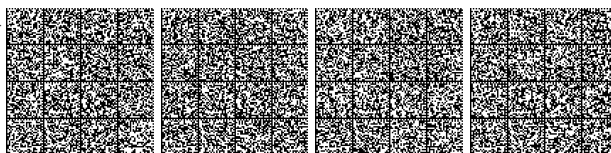


TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

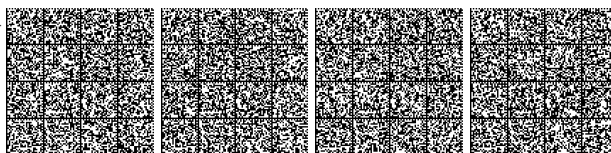


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015	
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	1.745.181.448	1.622.963.704	1.610.615.435	
		CS	1.745.181.448	1.622.963.704	1.610.615.435	
	1.1 Protocollo internazionale (4.1)	CP	6.024.358	6.014.160	6.000.192	
		CS	6.024.358	6.014.160	6.000.192	
	1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	294.351.600	180.099.624	177.229.482	
		CS	294.351.600	180.099.624	177.229.482	
	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	42.167.485	41.911.664	41.877.794	
		CS	42.167.485	41.911.664	41.877.794	
	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	476.493.441	480.379.568	477.172.627	
		CS	476.493.441	480.379.568	477.172.627	
	1.5 Integrazione europea (4.7)	CP	25.066.844	23.408.401	23.407.462	
		CS	25.066.844	23.408.401	23.407.462	
	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	43.126.621	42.720.146	42.530.304	
		CS	43.126.621	42.720.146	42.530.304	
	1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	CP	165.507.892	159.927.593	155.363.968	
		CS	165.507.892	159.927.593	155.363.968	
	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	60.549.511	58.044.861	57.049.731	
		CS	60.549.511	58.044.861	57.049.731	
	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	603.178.093	602.648.760	602.361.105	
		CS	603.178.093	602.648.760	602.361.105	
	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	13.931.958	13.897.202	13.850.807	
		CS	13.931.958	13.897.202	13.850.807	
	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	CP	14.783.645	13.911.725	13.771.963	
		CS	14.783.645	13.911.725	13.771.963	
		2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	81.816.942	82.602.856	80.333.535
			CS	81.816.942	82.602.856	80.333.535
	2.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	11.065.671	11.064.929	11.071.187	
CS		11.065.671	11.064.929	11.071.187		
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	70.751.271	71.537.927	69.262.348		
	CS	70.751.271	71.537.927	69.262.348		
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	10.167.700	9.709.322	9.688.822	
		CS	10.167.700	9.709.322	9.688.822	
3.1 Fondi da assegnare (33.1)	CP	10.167.700	9.709.322	9.688.822		
	CS	10.167.700	9.709.322	9.688.822		
	TOTALE	CP	1.837.166.090	1.715.275.882	1.700.637.792	
		CS	1.837.166.090	1.715.275.882	1.700.637.792	



RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

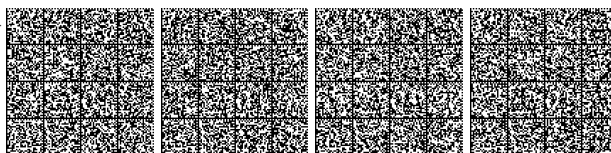


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	1.829.287.821	1.705.624.521	1.692.956.976
	CS	1.829.287.821	1.705.624.521	1.692.956.976
FUNZIONAMENTO	CP	930.824.872	915.470.882	909.538.224
	CS	930.824.872	915.470.882	909.538.224
INTERVENTI	CP	887.303.582	779.705.669	773.001.789
	CS	887.303.582	779.705.669	773.001.789
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	11.159.367	10.447.970	10.416.963
	CS	11.159.367	10.447.970	10.416.963
Spese in conto capitale	CP	7.878.269	9.651.361	7.680.816
	CS	7.878.269	9.651.361	7.680.816
INVESTIMENTI	CP	7.878.269	9.651.361	7.680.816
	CS	7.878.269	9.651.361	7.680.816
TOTALE	CP	1.837.166.090	1.715.275.882	1.700.637.792
	CS	1.837.166.090	1.715.275.882	1.700.637.792



ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE



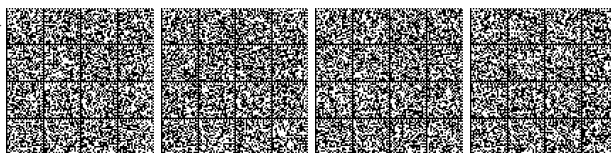
ENTRATA

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE



(in Euro)

061/602/1

[illegible]

RIEPILOGO

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE



ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/604/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Entrate correnti	CP	2.006.869	2.003.964	1.997.979
	CS	2.006.869	2.003.964	1.997.979
	CP	2.006.869	2.003.964	1.997.979
	CS	2.006.869	2.003.964	1.997.979
TOTALE				



SPESA

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE



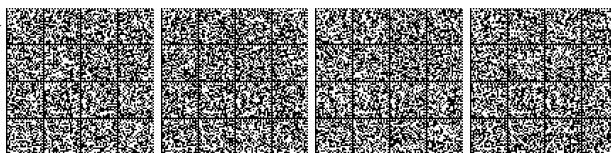
(in Euro)

061/606/1

[illegible]

RIEPILOGO

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE



ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

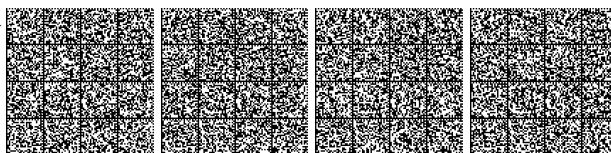
061/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	2.006.769	2.003.864	1.997.879
	CS	2.006.769	2.003.864	1.997.879
FUNZIONAMENTO	CP	1.933.769	1.930.864	1.927.879
	CS	1.933.769	1.930.864	1.927.879
INTERVENTI	CP	73.000	73.000	70.000
	CS	73.000	73.000	70.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	100	100	100
	CS	100	100	100
INVESTIMENTI	CP	100	100	100
	CS	100	100	100
TOTALE	CP	2.006.869	2.003.964	1.997.979
	CS	2.006.869	2.003.964	1.997.979



TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

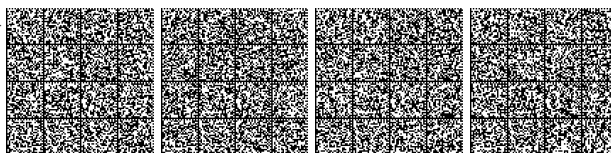


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

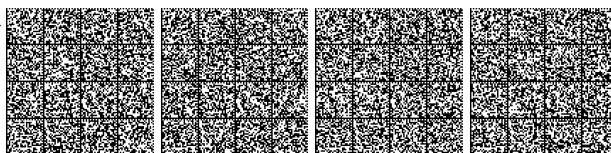
070/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	40.945.821.908	40.491.000.635	40.228.330.113
		CS	40.945.821.908	40.491.000.635	40.228.330.113
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	CP	71.440.935	71.317.029	71.139.527
		CS	71.440.935	71.317.029	71.139.527
1.2	Istruzione prescolastica (22.2)	CP	6.120.117.250	6.075.111.266	6.018.192.985
		CS	6.120.117.250	6.075.111.266	6.018.192.985
1.3	Istruzione primaria (22.11)	CP	11.542.625.480	11.487.795.718	11.394.559.603
		CS	11.542.625.480	11.487.795.718	11.394.559.603
1.4	Istruzione secondaria di primo grado (22.12)	CP	8.706.210.062	8.657.204.267	8.610.647.621
		CS	8.706.210.062	8.657.204.267	8.610.647.621
1.5	Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)	CP	13.769.642.211	13.692.582.997	13.638.018.995
		CS	13.769.642.211	13.692.582.997	13.638.018.995
1.8	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	CP	44.581.722	45.189.278	44.115.396
		CS	44.581.722	45.189.278	44.115.396
1.9	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	502.234.992	277.348.818	273.427.116
		CS	502.234.992	277.348.818	273.427.116
1.11	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	CP	15.579.886	16.001.018	15.378.928
		CS	15.579.886	16.001.018	15.378.928
1.12	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	173.389.370	168.450.244	162.849.942
		CS	173.389.370	168.450.244	162.849.942
	2 Istruzione universitaria (23)	CP	7.780.035.865	7.506.901.455	7.453.721.303
		CS	7.842.171.448	7.506.901.455	7.453.721.303
2.1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	CP	216.997.175	78.064.235	75.942.731
		CS	279.132.758	78.064.235	75.942.731
2.2	Istituti di alta cultura (23.2)	CP	433.985.292	430.455.048	426.848.594
		CS	433.985.292	430.455.048	426.848.594
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	7.129.053.398	6.998.382.172	6.950.929.978
		CS	7.129.053.398	6.998.382.172	6.950.929.978
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP	1.909.113.331	1.905.945.822	1.896.840.572
		CS	1.959.113.331	1.955.945.822	1.896.840.572
3.1	Ricerca per la didattica (17.16)	CP	1.614.691	1.636.271	1.570.700
		CS	1.614.691	1.636.271	1.570.700
3.2	Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)	CP	1.629.232	1.599.040	1.563.812
		CS	51.629.232	51.599.040	1.563.812
3.3	Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)	CP	1.905.869.408	1.902.710.511	1.893.706.060
		CS	1.905.869.408	1.902.710.511	1.893.706.060
	4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	134.714.001	135.006.959	134.657.021
		CS	134.714.001	135.006.959	134.657.021
4.1	Cooperazione in materia culturale (4.5)	CP	7.517.974	7.834.204	7.579.200
		CS	7.517.974	7.834.204	7.579.200
4.2	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)	CP	127.196.027	127.172.755	127.077.821
		CS	127.196.027	127.172.755	127.077.821
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	48.395.200	47.614.504	46.603.061
		CS	48.395.200	47.614.504	46.603.061
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	13.926.249	13.686.325	13.410.403
		CS	13.926.249	13.686.325	13.410.403
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	34.468.951	33.928.179	33.192.658
		CS	34.468.951	33.928.179	33.192.658
	6 Fondi da ripartire (33)	CP	322.881.825	244.779.965	239.840.642
		CS	322.881.825	244.779.965	239.840.642
6.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	322.881.825	244.779.965	239.840.642
		CS	322.881.825	244.779.965	239.840.642
TOTALE		CP	51.140.962.130	50.331.249.340	49.999.992.712
		CS	51.253.097.713	50.381.249.340	49.999.992.712



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	49.064.982.806	48.259.746.219	47.937.015.856
	CS	49.065.482.806	48.259.746.219	47.937.015.856
FUNZIONAMENTO	CP	40.930.884.567	40.690.495.560	40.426.621.560
	CS	40.930.884.567	40.690.495.560	40.426.621.560
INTERVENTI	CP	7.797.278.379	7.311.797.276	7.259.335.545
	CS	7.797.278.379	7.311.797.276	7.259.335.545
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	321.438.532	243.346.573	238.427.639
	CS	321.438.532	243.346.573	238.427.639
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	15.381.328	14.106.810	12.631.112
	CS	15.881.328	14.106.810	12.631.112
Spese in conto capitale	CP	2.018.718.626	2.015.448.492	2.007.374.134
	CS	2.125.854.209	2.065.448.492	2.007.374.134
INVESTIMENTI	CP	2.018.718.626	2.015.448.492	2.007.374.134
	CS	2.125.854.209	2.065.448.492	2.007.374.134
Rimborso passività finanziarie	CP	57.260.698	56.054.629	55.602.722
	CS	61.760.698	56.054.629	55.602.722
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	57.260.698	56.054.629	55.602.722
	CS	61.760.698	56.054.629	55.602.722
TOTALE	CP	51.140.962.130	50.331.249.340	49.999.992.712
	CS	51.253.097.713	50.381.249.340	49.999.992.712

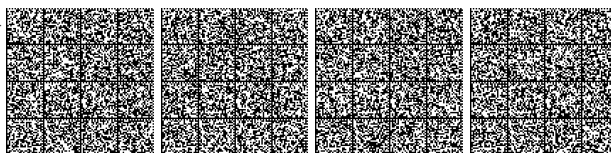


TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

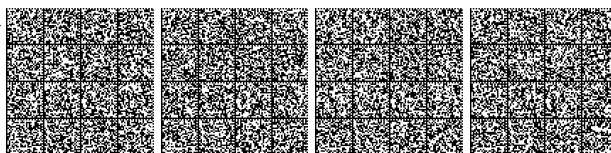


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	522.485.877	514.720.374	512.825.886
		CS	522.856.027	514.720.374	512.825.886
1.2	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	CP	520.230.079	512.466.809	510.576.914
		CS	520.600.229	512.466.809	510.576.914
1.3	Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)	CP	2.255.798	2.253.565	2.248.972
		CS	2.255.798	2.253.565	2.248.972
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	7.774.122.333	6.190.246.389	5.653.630.895
		CS	7.776.543.575	6.190.246.389	5.653.630.895
2.2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)	CP	22.938.646	22.918.716	22.896.719
		CS	25.359.888	22.918.716	22.896.719
2.3	Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)	CP	7.708.239.008	6.124.382.994	5.591.207.804
		CS	7.708.239.008	6.124.382.994	5.591.207.804
2.4	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	CP	42.944.679	42.944.679	39.526.372
		CS	42.944.679	42.944.679	39.526.372
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	7.490.664.896	7.417.518.178	7.332.623.090
		CS	7.557.783.589	7.417.518.178	7.332.623.090
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	5.869.240.826	5.847.775.266	5.846.315.948
		CS	5.926.056.939	5.847.775.266	5.846.315.948
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP	233.588.595	233.887.167	233.718.603
		CS	234.942.796	233.887.167	233.718.603
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP	1.387.835.475	1.335.855.745	1.252.588.539
		CS	1.396.783.854	1.335.855.745	1.252.588.539
	4 Soccorso civile (8)	CP	1.770.734.910	1.767.594.940	1.767.385.118
		CS	1.788.134.910	1.767.594.900	1.767.385.118
4.1	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP	6.154.915	6.027.004	5.972.817
		CS	9.054.915	6.027.004	5.972.817
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP	1.764.579.995	1.761.567.936	1.761.412.301
		CS	1.779.079.995	1.761.567.896	1.761.412.301
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	386.285.869	365.324.379	322.917.865
		CS	390.200.210	365.324.379	322.917.865
5.1	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)	CP	375.410.323	354.484.555	312.114.601
		CS	377.249.110	354.484.555	312.114.601
5.2	Gestione flussi migratori (27.3)	CP	4.686.629	4.651.257	4.613.070
		CS	6.762.183	4.651.257	4.613.070
5.3	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	CP	6.188.917	6.188.567	6.190.194
		CS	6.188.917	6.188.567	6.190.194
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	130.745.037	129.947.811	130.051.267
		CS	136.029.342	129.947.811	130.051.267
6.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	27.578.571	27.838.388	27.850.847
		CS	27.619.317	27.838.388	27.850.847
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	103.166.466	102.109.423	102.200.420
		CS	108.410.025	102.109.423	102.200.420
	7 Fondi da ripartire (33)	CP	64.611.663	63.129.036	63.113.375
		CS	64.611.663	63.129.036	63.113.375
7.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	64.611.663	63.129.036	63.113.375
		CS	64.611.663	63.129.036	63.113.375
		CP	18.139.650.585	16.448.481.107	15.782.547.496
		CS	18.236.159.316	16.448.481.067	15.782.547.496
	TOTALE				



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

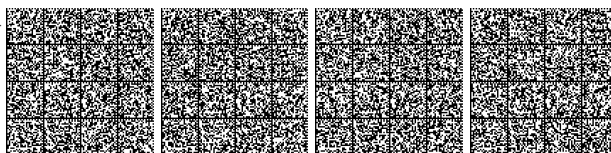
080/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	17.603.493.189	16.073.107.377	15.524.793.424
	CS	17.653.699.940	16.073.107.337	15.524.793.424
FUNZIONAMENTO	CP	9.604.968.219	9.552.333.824	9.542.885.669
	CS	9.650.574.548	9.552.333.784	9.542.885.669
INTERVENTI	CP	7.819.838.787	6.357.869.981	5.817.042.272
	CS	7.824.439.209	6.357.869.981	5.817.042.272
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	178.686.183	162.903.572	164.865.483
	CS	178.686.183	162.903.572	164.865.483
Spese in conto capitale	CP	411.282.848	301.479.415	214.504.250
	CS	457.584.828	301.479.415	214.504.250
INVESTIMENTI	CP	281.282.848	301.479.415	214.504.250
	CS	327.584.828	301.479.415	214.504.250
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	130.000.000	<<	<<
	CS	130.000.000	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	124.874.548	73.894.315	43.249.822
	CS	124.874.548	73.894.315	43.249.822
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	124.874.548	73.894.315	43.249.822
	CS	124.874.548	73.894.315	43.249.822
TOTALE	CP	18.139.650.585	16.448.481.107	15.782.547.496
	CS	18.236.159.316	16.448.481.067	15.782.547.496

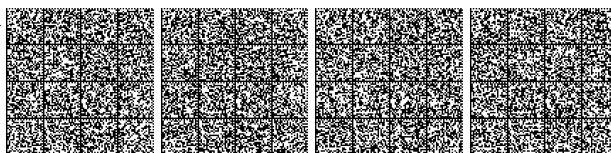


ELENCHI

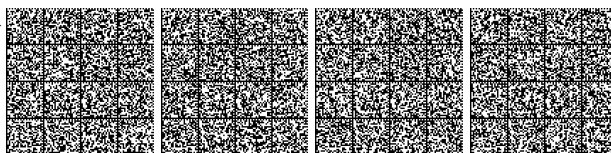
MINISTERO DELL'INTERNO



080/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001 MINISTERO DELL'INTERNO 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2584, 2613, 2624, 2629, 2679, 2705, 2721, 2731, 2816 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 2520, 2535, 2551, 2553, 2557 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2524, 2536, 2552, 2555, 2558
-----------	---



FONDO EDIFICI DI CULTO



ENTRATA

FONDO EDIFICI DI CULTO



FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/602/1

Unità di Voto	Missione Programma		2013	2014	2015
1.1	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) TOTALE	CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
		CS	8.107.170	7.607.170	7.607.170
		CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
		CS	8.107.170	7.607.170	7.607.170
		CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
		CS	8.107.170	7.607.170	7.607.170



RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO



FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

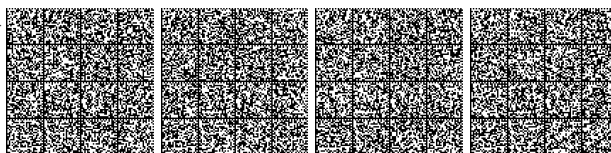
084/604/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Entrate correnti	CP	5.845.170	5.845.170	5.845.170
	CS	6.345.170	5.845.170	5.845.170
Entrate in conto capitale	CP	1.762.000	1.762.000	1.762.000
	CS	1.762.000	1.762.000	1.762.000
TOTALE	CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
	CS	8.107.170	7.607.170	7.607.170



SPESA

FONDO EDIFICI DI CULTO

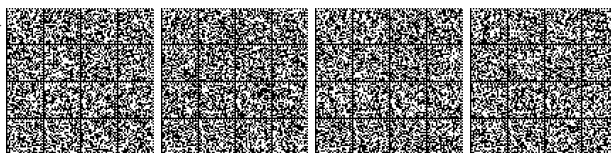


FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
1.1	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) TOTALE	CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
		CS	10.857.170	7.607.170	7.607.170
		CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
		CS	10.857.170	7.607.170	7.607.170
		CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
		CS	10.857.170	7.607.170	7.607.170



RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO

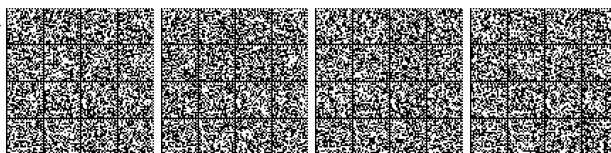


FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	865.170	865.170	865.170
	CS	865.170	865.170	865.170
FUNZIONAMENTO	CP	785.670	785.670	785.670
	CS	785.670	785.670	785.670
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	79.500	79.500	79.500
	CS	79.500	79.500	79.500
Spese in conto capitale	CP	6.742.000	6.742.000	6.742.000
	CS	9.992.000	6.742.000	6.742.000
INVESTIMENTI	CP	6.742.000	6.742.000	6.742.000
	CS	9.992.000	6.742.000	6.742.000
TOTALE	CP	7.607.170	7.607.170	7.607.170
	CS	10.857.170	7.607.170	7.607.170



ELENCHI

FONDO EDIFICI DI CULTO



084/610/1	ELENCO N.1 SPESA OBBLIGATORIE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ART. 26 LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 243, 351, 402, 502
-----------	---	--

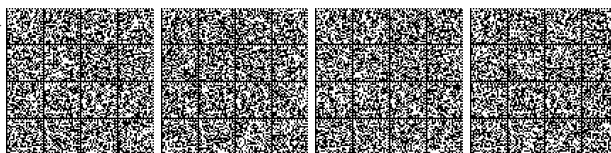


TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

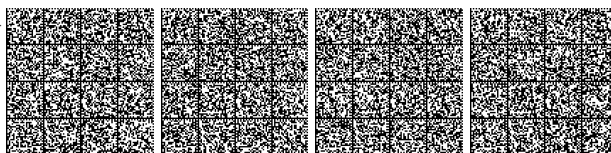


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

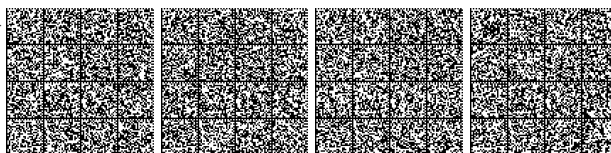
090/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	350.382.604	369.694.869	382.173.560
		CS	479.433.244	369.383.800	382.173.560
1.2	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)	CP	7.855.498	7.281.040	8.498.130
		CS	29.637.504	7.281.040	8.498.130
1.3	Sviluppo sostenibile (18.5)	CP	47.900.593	44.999.444	48.767.215
		CS	64.506.330	44.999.444	48.767.215
1.6	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	17.275.004	16.758.876	17.108.831
		CS	17.275.004	16.758.876	17.108.831
1.8	Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)	CP	13.725.540	13.563.353	18.130.804
		CS	20.719.956	13.563.353	18.130.804
1.9	Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)	CP	142.697.004	140.762.257	133.447.179
		CS	224.900.689	140.451.188	133.447.179
1.10	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	120.928.965	146.329.899	156.221.401
		CS	122.393.761	146.329.899	156.221.401
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	82.532.683	82.117.938	81.434.709
		CS	82.533.065	82.117.938	81.434.709
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)	CP	82.532.683	82.117.938	81.434.709
		CS	82.533.065	82.117.938	81.434.709
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	18.893.504	18.395.040	18.832.914
		CS	20.038.618	18.395.040	18.832.914
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	10.165.514	10.147.590	10.376.793
		CS	10.206.498	10.147.590	10.376.793
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	8.727.990	8.247.450	8.456.121
		CS	9.832.120	8.247.450	8.456.121
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	16.352.138	15.426.308	16.681.505
		CS	16.999.668	15.426.308	16.681.505
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	16.352.138	15.426.308	16.681.505
		CS	16.999.668	15.426.308	16.681.505
	TOTALE	CP	468.160.929	485.634.155	499.122.688
		CS	599.004.595	485.323.086	499.122.688



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	306.249.790	327.054.702	339.923.238
	CS	318.718.163	326.754.702	339.923.238
FUNZIONAMENTO	CP	81.880.332	80.111.303	82.881.185
	CS	93.268.742	80.111.303	82.881.185
INTERVENTI	CP	204.399.515	228.207.528	237.370.681
	CS	204.831.948	228.207.528	237.370.681
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	16.352.138	15.426.308	16.681.505
	CS	16.999.668	15.426.308	16.681.505
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	3.617.805	3.309.563	2.989.867
	CS	3.617.805	3.009.563	2.989.867
Spese in conto capitale	CP	152.378.343	148.738.417	149.038.718
	CS	270.753.636	148.727.348	149.038.718
INVESTIMENTI	CP	152.378.343	148.738.417	149.038.718
	CS	270.753.636	148.727.348	149.038.718
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	9.532.796	9.841.036	10.160.732
	CS	9.532.796	9.841.036	10.160.732
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.532.796	9.841.036	10.160.732
	CS	9.532.796	9.841.036	10.160.732
TOTALE	CP	468.160.929	485.634.155	499.122.688
	CS	599.004.595	485.323.086	499.122.688

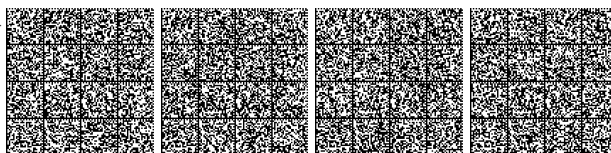


TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

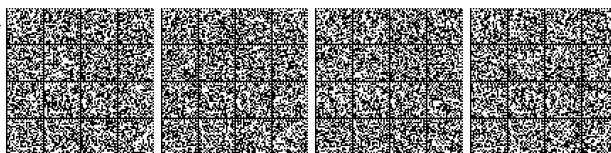


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	3.801.348.577	4.062.840.154	4.100.319.976
		CS	4.096.998.325	4.045.764.162	4.083.243.984
1.2	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)	CP	1.031.007.820	1.120.678.186	1.607.836.615
		CS	1.155.138.223	1.120.678.186	1.607.836.615
1.5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	36.142.408	37.484.008	37.430.989
		CS	36.937.594	37.484.008	37.430.989
1.6	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	5.533.046	5.547.415	5.543.575
		CS	5.533.430	5.547.415	5.543.575
1.7	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP	2.728.665.303	2.899.130.545	2.449.508.797
		CS	2.899.389.078	2.882.054.553	2.432.432.805
	2 Diritto alla mobilita' (13)	CP	7.383.125.089	6.850.377.037	6.731.142.699
		CS	7.564.578.225	6.850.377.037	6.731.142.699
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	CP	275.104.501	274.012.005	272.862.004
		CS	325.470.472	274.012.005	272.862.004
2.3	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	127.018.061	125.781.657	117.469.997
		CS	273.915.798	125.781.657	117.469.997
2.4	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	536.914.380	134.053.942	125.970.386
		CS	551.105.926	134.053.942	125.970.386
2.5	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	47.267.569	49.298.707	49.297.018
		CS	51.279.069	49.298.707	49.297.018
2.6	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	770.900.716	700.996.801	687.687.082
		CS	784.312.316	700.996.801	687.687.082
2.7	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	5.625.919.862	5.566.233.925	5.477.856.212
		CS	5.578.494.644	5.566.233.925	5.477.856.212
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	116.645.592	102.173.223	98.343.650
		CS	380.893.358	102.173.217	98.343.644
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	116.645.592	102.173.223	98.343.650
		CS	380.893.358	102.173.217	98.343.644
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	708.257.084	703.042.552	697.610.390
		CS	711.997.307	703.042.552	697.610.390
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	708.257.084	703.042.552	697.610.390
		CS	711.997.307	703.042.552	697.610.390
	5 Ricerca e innovazione (17)	CP	4.250.637	4.249.662	4.247.325
		CS	4.250.637	4.249.662	4.247.325
5.1	Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)	CP	4.250.637	4.249.662	4.247.325
		CS	4.250.637	4.249.662	4.247.325
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	57.282.314	58.534.167	60.511.027
		CS	58.514.359	58.534.167	60.511.027
6.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	12.848.898	12.891.262	12.930.233
		CS	12.884.122	12.891.262	12.930.233
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	44.433.416	45.642.905	47.580.794
		CS	45.630.237	45.642.905	47.580.794
	7 Fondi da ripartire (33)	CP	56.674.380	56.783.915	56.721.891
		CS	72.002.410	56.783.915	56.721.891
7.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	56.674.380	56.783.915	56.721.891
		CS	72.002.410	56.783.915	56.721.891
	8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	180.000.000	180.000.000	180.000.000
		CS	187.360.000	180.000.000	180.000.000
8.2	Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)	CP	180.000.000	180.000.000	180.000.000
		CS	187.360.000	180.000.000	180.000.000
	TOTALE	CP	12.307.583.673	12.018.000.710	11.928.896.958
		CS	13.076.594.621	12.000.924.712	11.911.820.960



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	6.856.065.871	6.743.122.113	6.649.146.678
	CS	6.938.991.240	6.743.122.107	6.649.146.672
FUNZIONAMENTO	CP	1.023.893.386	1.027.506.949	1.025.778.179
	CS	1.027.394.670	1.027.506.949	1.025.778.179
INTERVENTI	CP	5.764.581.540	5.650.862.811	5.558.683.693
	CS	5.828.669.972	5.650.862.805	5.558.683.687
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	67.590.945	64.752.353	64.684.806
	CS	82.926.598	64.752.353	64.684.806
Spese in conto capitale	CP	5.451.517.802	5.274.878.597	5.279.750.280
	CS	6.137.603.381	5.257.802.605	5.262.674.288
INVESTIMENTI	CP	3.758.532.488	3.581.893.283	3.586.764.966
	CS	4.412.352.290	3.564.817.291	3.569.688.974
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.692.985.314	1.692.985.314	1.692.985.314
	CS	1.725.251.091	1.692.985.314	1.692.985.314
TOTALE	CP	12.307.583.673	12.018.000.710	11.928.896.958
	CS	13.076.594.621	12.000.924.712	11.911.820.960



ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



100/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLO N. 2122)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2044, 2106, 2135, 2143, 2153, 2154, 2176, 2200, 2309
-----------	--	---

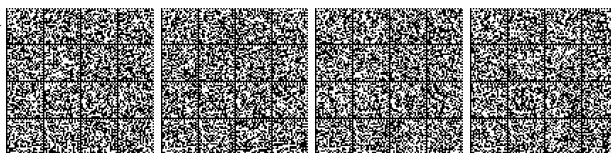


TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

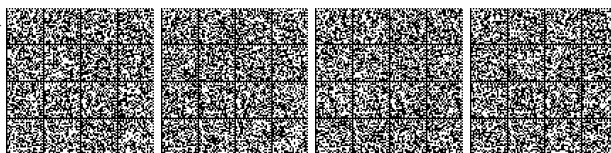


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	18.866.999.029	17.899.688.032	18.202.058.164
		CS	19.376.297.517	18.200.045.645	18.364.027.853
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	5.728.593.475	5.663.559.420	5.689.389.014
		CS	5.731.871.753	5.663.533.420	5.689.389.014
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	CP	4.496.762.781	4.480.752.780	4.774.084.024
		CS	4.568.752.636	4.527.328.631	4.714.246.022
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	CP	1.936.697.277	1.932.769.234	2.042.958.782
		CS	1.966.082.808	1.932.520.629	2.043.050.640
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	2.459.363.670	2.446.723.953	2.605.620.322
		CS	2.459.205.003	2.446.566.375	2.605.464.985
1.5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	CP	573.379.834	572.995.431	572.086.592
		CS	552.644.132	562.152.579	577.272.957
1.6	Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	3.672.201.992	2.802.887.214	2.517.919.430
		CS	4.097.741.185	3.067.944.011	2.734.604.235
1.8	Missioni militari di pace (5.8)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	59.388.140	58.978.592	58.139.636
		CS	49.875.054	43.130.676	58.974.620
2.1	Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	CP	59.388.140	58.978.592	58.139.636
		CS	49.875.054	43.130.676	58.974.620
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	69.779.079	70.721.162	73.966.481
		CS	69.779.079	70.721.162	73.966.481
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	23.690.403	23.695.030	24.741.260
		CS	23.690.403	23.695.030	24.741.260
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	46.088.676	47.026.132	49.225.221
		CS	46.088.676	47.026.132	49.225.221
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	1.706.086.635	2.276.774.009	2.420.454.737
		CS	1.706.086.635	2.276.774.009	2.420.454.737
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	1.706.086.635	2.276.774.009	2.420.454.737
		CS	1.706.086.635	2.276.774.009	2.420.454.737
	TOTALE	CP	20.702.252.883	20.306.161.795	20.754.619.018
		CS	21.202.038.285	20.590.671.492	20.917.423.691



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

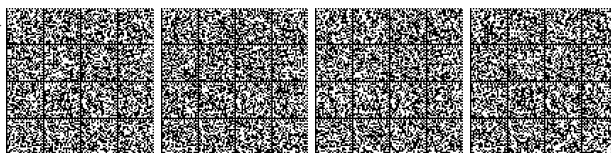


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	17.328.158.895	17.082.159.853	17.694.655.766
	CS	17.429.642.184	17.109.522.290	17.642.209.552
FUNZIONAMENTO	CP	16.189.769.035	16.022.322.942	16.641.551.567
	CS	16.313.075.758	16.060.528.231	16.583.918.988
INTERVENTI	CP	288.093.165	286.823.339	283.402.708
	CS	266.269.731	275.980.487	288.589.073
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	850.296.695	773.013.572	769.701.491
	CS	850.296.695	773.013.572	769.701.491
Spese in conto capitale	CP	3.374.093.988	3.224.001.942	3.059.963.252
	CS	3.772.396.101	3.481.149.202	3.275.214.139
INVESTIMENTI	CP	3.374.093.988	3.224.001.942	3.059.963.252
	CS	3.772.396.101	3.481.149.202	3.275.214.139
TOTALE	CP	20.702.252.883	20.306.161.795	20.754.619.018
	CS	21.202.038.285	20.590.671.492	20.917.423.691



ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA



120/610/1	UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" ELENCO N.1 (CAPITOLO 1121)	MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4191, 4195, 4201, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3) 4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4344, 4361, 4383, 4392, 4399, 4405, 4408, 4410 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 4461, 4465, 4471, 4491, 4493, 4510, 4515, 4536, 4537 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5) 1205, 1334, 1346, 1349, 1389, 1392, 4464, 4468, 4475, 4476, 4477 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 1170, 1173, 1201, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1227, 1232, 1254, 1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1282, 1284, 1301 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1009, 1015, 1030, 1031, 1040 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1117, 1128, 1137, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169
-----------	--	--



120/612/1	ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (capitolo 4842).	MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4803, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4843, 4850, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4875
-----------	--	---

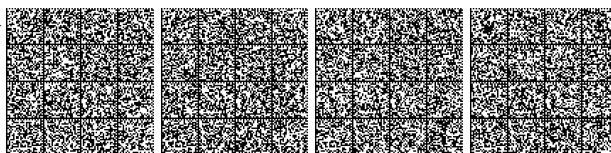


TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

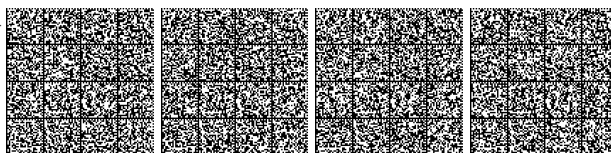


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	754.797.403	605.618.085	597.049.834
		CS	870.589.393	605.618.085	597.049.834
1.2	<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)</i>	CP	377.746.389	248.234.096	244.671.485
		CS	440.131.459	248.234.096	244.671.485
1.4	<i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	CP	42.690.183	42.679.880	42.676.152
		CS	44.714.539	42.679.880	42.676.152
1.5	<i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	CP	334.360.831	314.704.109	309.702.197
		CS	385.743.395	314.704.109	309.702.197
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	196.239.917	194.156.826	194.078.443
		CS	197.787.955	194.156.826	194.078.443
2.1	<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</i>	CP	196.239.917	194.156.826	194.078.443
		CS	197.787.955	194.156.826	194.078.443
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	154.625.521	154.590.812	154.539.499
		CS	157.063.186	154.590.812	154.539.499
3.1	<i>Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</i>	CP	154.625.521	154.590.812	154.539.499
		CS	157.063.186	154.590.812	154.539.499
	4 Soccorso civile (8)	CP	130.431.107	125.424.640	122.779.751
		CS	130.761.510	125.424.640	122.779.751
4.1	<i>Interventi per soccorsi (8.1)</i>	CP	130.431.107	125.424.640	122.779.751
		CS	130.761.510	125.424.640	122.779.751
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	17.978.798	17.869.564	17.875.469
		CS	17.996.010	17.869.564	17.875.469
5.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	7.917.622	7.826.269	7.823.699
		CS	7.928.941	7.826.269	7.823.699
5.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	10.061.176	10.043.295	10.051.770
		CS	10.067.069	10.043.295	10.051.770
	6 Fondi da ripartire (33)	CP	3.437.052	3.425.455	3.401.572
		CS	3.437.052	3.425.455	3.401.572
6.1	<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	CP	3.437.052	3.425.455	3.401.572
		CS	3.437.052	3.425.455	3.401.572
	TOTALE	CP	1.257.509.798	1.101.085.382	1.089.724.568
		CS	1.377.635.106	1.101.085.382	1.089.724.568



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

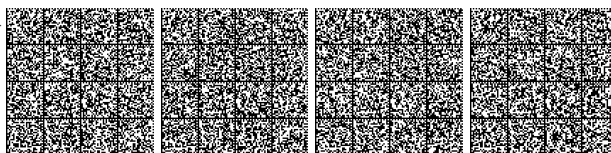
130/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	966.817.195	938.050.990	932.479.554
	CS	1.012.648.228	938.050.990	932.479.554
FUNZIONAMENTO	CP	555.227.434	554.716.857	554.136.530
	CS	558.647.127	554.716.857	554.136.530
INTERVENTI	CP	403.462.466	377.168.472	372.201.246
	CS	445.862.877	377.168.472	372.201.246
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	8.127.295	6.165.661	6.141.778
	CS	8.138.224	6.165.661	6.141.778
Spese in conto capitale	CP	290.692.603	163.034.392	157.245.014
	CS	364.986.876	163.034.392	157.245.014
INVESTIMENTI	CP	290.692.603	163.034.392	157.245.014
	CS	363.794.440	163.034.392	157.245.014
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	1.192.438	<<	<<
TOTALE	CP	1.257.509.798	1.101.085.382	1.089.724.568
	CS	1.377.635.106	1.101.085.382	1.089.724.568



TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

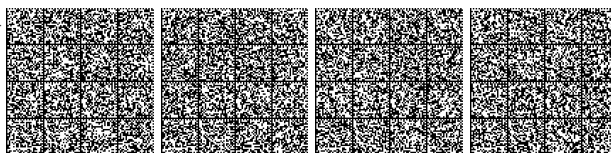


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

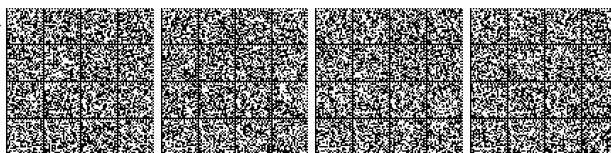
140/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	CP	1.381.283.186	1.372.543.935	1.347.633.856
		CS	1.390.116.086	1.372.543.935	1.347.620.287
1.2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	CP	428.356.094	424.311.417	418.240.560
		CS	428.510.544	424.311.417	418.240.560
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	5.849.007	5.615.369	5.602.343
		CS	5.851.988	5.615.369	5.602.343
1.6	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	202.732.718	201.238.395	201.231.448
		CS	204.177.443	201.238.395	201.231.448
1.9	Tutela dei beni archivistici (21.9)	CP	129.904.609	128.320.019	128.276.924
		CS	129.985.068	128.320.019	128.276.924
1.10	Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	121.228.914	110.244.027	109.796.690
		CS	122.317.002	110.244.027	109.796.490
1.12	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	271.442.452	268.362.088	267.478.418
		CS	271.446.973	268.362.088	267.478.418
1.13	Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)	CP	22.581.932	6.305.776	6.238.744
		CS	22.614.417	6.305.776	6.238.744
1.14	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	5.457.951	5.191.090	5.125.503
		CS	5.582.301	5.191.090	5.112.134
1.15	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	193.729.509	222.955.754	205.643.226
		CS	199.630.350	222.955.754	205.643.226
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	41.937.871	35.391.789	35.099.237
		CS	45.071.929	35.391.839	35.099.237
2.1	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	CP	41.937.871	35.391.789	35.099.237
		CS	45.071.929	35.391.839	35.099.237
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	33.350.904	30.842.095	30.699.328
		CS	34.677.834	30.842.095	30.699.328
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	10.315.300	9.775.274	9.777.219
		CS	10.328.117	9.775.274	9.777.219
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	23.035.604	21.066.821	20.922.109
		CS	24.349.717	21.066.821	20.922.109
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	90.207.211	89.626.196	89.198.068
		CS	90.207.211	89.626.196	89.198.068
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	90.207.211	89.626.196	89.198.068
		CS	90.207.211	89.626.196	89.198.068
	TOTALE	CP	1.546.779.172	1.528.404.015	1.502.630.489
		CS	1.560.073.060	1.528.404.065	1.502.616.920



RIEPILOGO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	1.299.165.439	1.285.375.215	1.277.032.167
	CS	1.304.334.580	1.285.375.265	1.277.018.798
FUNZIONAMENTO	CP	811.305.185	804.896.226	804.353.215
	CS	813.427.737	804.896.276	804.339.846
INTERVENTI	CP	397.637.543	390.837.293	383.465.384
	CS	399.801.004	390.837.293	383.465.384
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	90.222.711	89.641.696	89.213.568
	CS	91.105.839	89.641.696	89.213.568
Spese in conto capitale	CP	212.991.380	206.935.516	187.352.227
	CS	221.116.127	206.935.516	187.352.027
INVESTIMENTI	CP	212.991.380	206.935.516	187.352.227
	CS	221.114.527	206.935.516	187.352.027
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	1.600	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	34.622.353	36.093.284	38.246.095
	CS	34.622.353	36.093.284	38.246.095
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	34.622.353	36.093.284	38.246.095
	CS	34.622.353	36.093.284	38.246.095
TOTALE	CP	1.546.779.172	1.528.404.015	1.502.630.489
	CS	1.560.073.060	1.528.404.065	1.502.616.920

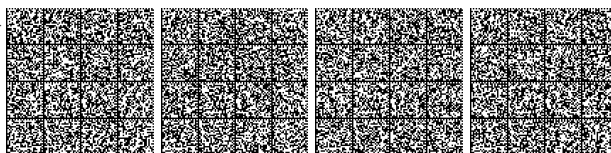


TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

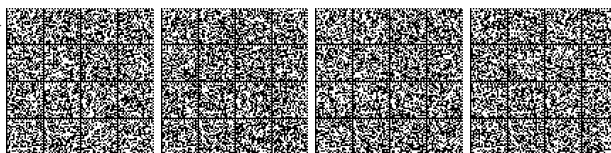
150/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2013	2014	2015
	1 Tutela della salute (20)	CP	805.380.056	715.611.538	707.369.604
		CS	810.436.422	715.611.538	707.369.604
1.1	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	CP	80.803.192	80.621.209	80.273.740
		CS	80.946.095	80.621.209	80.273.740
1.2	Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	CP	58.728.592	58.285.575	58.082.274
		CS	58.728.592	58.285.575	58.082.274
1.3	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	CP	177.710.686	169.609.781	164.316.046
		CS	182.624.149	169.609.781	164.316.046
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	CP	480.848.706	399.758.961	397.416.682
		CS	480.848.706	399.758.961	397.416.682
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	7.288.880	7.336.012	7.280.862
		CS	7.288.880	7.336.012	7.280.862
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	411.650.352	407.958.850	389.964.772
		CS	411.650.352	407.958.850	389.964.772
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	CP	411.267.377	407.575.875	389.581.797
		CS	411.267.377	407.575.875	389.581.797
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	382.975	382.975	382.975
		CS	382.975	382.975	382.975
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	42.272.231	42.001.882	41.908.900
		CS	42.272.231	42.001.882	41.908.900
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	8.616.831	8.614.983	8.616.527
		CS	8.616.831	8.614.983	8.616.527
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	33.655.400	33.386.899	33.292.373
		CS	33.655.400	33.386.899	33.292.373
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	14.020.571	13.721.243	13.296.651
		CS	15.986.640	13.721.243	13.296.651
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	14.020.571	13.721.243	13.296.651
		CS	15.986.640	13.721.243	13.296.651
	TOTALE	CP	1.273.323.210	1.179.293.513	1.152.539.927
		CS	1.280.345.645	1.179.293.513	1.152.539.927



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE



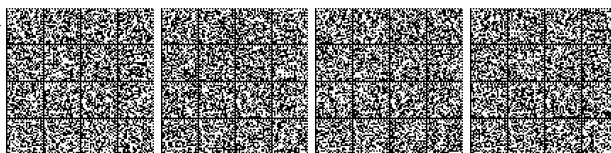
MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2013	2014	2015
Spese correnti	CP	1.272.817.209	1.178.792.653	1.151.992.095
	CS	1.279.810.591	1.178.792.653	1.151.992.095
FUNZIONAMENTO	CP	184.265.026	183.921.464	183.315.208
	CS	189.292.339	183.921.464	183.315.208
INTERVENTI	CP	1.074.531.612	981.149.946	955.380.236
	CS	1.076.497.681	981.149.946	955.380.236
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	14.020.571	13.721.243	13.296.651
	CS	14.020.571	13.721.243	13.296.651
Spese in conto capitale	CP	506.001	500.860	547.832
	CS	535.054	500.860	547.832
INVESTIMENTI	CP	506.001	500.860	547.832
	CS	535.054	500.860	547.832
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.273.323.210	1.179.293.513	1.152.539.927
	CS	1.280.345.645	1.179.293.513	1.152.539.927

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 5535), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 5535-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 5535-ter).



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (5535):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Vittorio Umberto GRILLI) il 16 ottobre 2012.

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 18 ottobre 2012 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 24, 25 e 29 ottobre 2012; il 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 novembre 2012.

Esaminato in aula il 15, 20 e 22 novembre 2012 e approvato il 26 novembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3585):

Assegnato alla 5ª commissione (bilancio), in sede referente, il 29 novembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 dicembre 2012.

Esaminato in aula il 11, 18 e 19 dicembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5535-B):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 20 dicembre 2012.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 20 dicembre 2012.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

“9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficino della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.”

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11-*quiquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

“4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

Si riporta il testo degli articoli da 26 a 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

“Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.”

“Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.”

“Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi dal fondo di cui al presente articolo.”

“Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali



deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.”

La decisione n. 2000/597/CE/Euratom del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee è pubblicata nella GU L 253 del 7.10.2000, pagg. 42-46.

La decisione n. 2007/436/CE/Euratom del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee è pubblicata nella GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17-21.

Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

“48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.”

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):

“3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.”

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

“4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.”

Si riporta il testo degli articoli 937 e 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

“Art. 937 Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

- a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^a nomina;
- b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
- c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
- d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.”

“Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio

1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

- a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
- b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.”

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

“Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.”

Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151.

Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

“7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.”

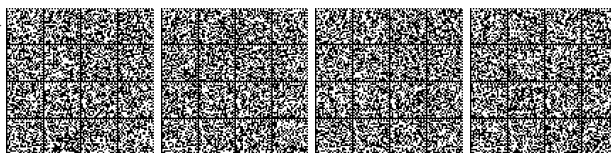
Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2011, n. 109.

Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

“23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.”

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

“6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali.



nali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10-ter, del presente decreto.”

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:

“1. 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.”

Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

“36. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziante per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

[Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere iscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima].

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziante per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.”

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 e successive modificazioni (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):

“2. Procedure.

1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3;

c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato.”

Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni:

“Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

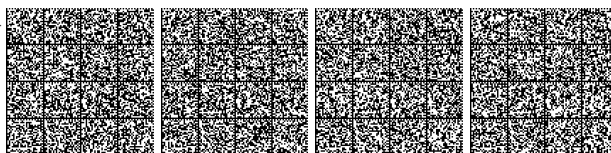
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “Nucleo di valutazione della spesa previdenziale” sono sostituite dalle seguenti: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)”, con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno



1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.

L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze».

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.



18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di

carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'art. 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per



il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche sopresse;
- b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriiali, affi-

dare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE."

Note all'art. 6:

La Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti è pubblicata nella GU L 199 del 6.8.1977, pagg. 32-33

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):

"5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'art. 6 della presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato."

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009:

"3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carat-



tere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.

Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):

“9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.”

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:

“9. Cooperazione aerospaziale.

1. (omissis)

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il

termine di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):

“1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446 - L. 400.000.000;

Capitolo 1452 - L. 300.000.000;

Capitolo 1459 - L. 500.000.000;

Capitolo 1469 - L. 300.000.000.

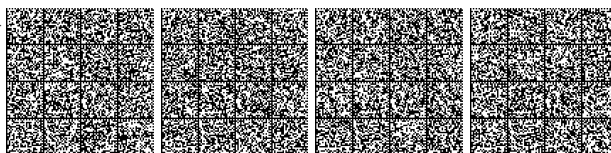
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.

Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

“Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.



3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti."

Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni."

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCCEM e l'UPL."

Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

"1. 1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno."

Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge n. 196 del 2009 si veda nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della citata legge n. 222 del 1985:

"55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti."

"69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto."

Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

"1. 562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006."

Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:

"34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificanza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificanza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificanza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificanza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificanza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

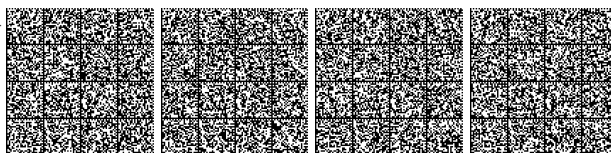
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificanza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;



b) all'art. 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'art. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)):

“2. 106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'art. 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'art. 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'art. 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'art. 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo».

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2011, n. 67.

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2011, n. 109.

Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 5, l'art. 14-bis e 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

“2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.”

“14-bis. Fondo rimpatri.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.”

“14-ter. Programmi di rimpatrio assistito.

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'art. 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'art. 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'art. 14, comma 5.

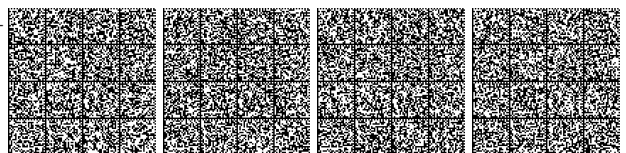
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'art. 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.”

Note all'art. 10:

La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.



Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione":

"10. 1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 ;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Db), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3".

Si riporta il testo dell'art. 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare":

"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio

1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri".

Si riporta il testo dell'art. 937 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

"Art. 937 Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^a nomina;

b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo".

Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante "Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1933, n. 109.

Si riporta il testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato":

"61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'art. 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

"1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2-5. Omissis ...

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-18. Omissis ...".

Note all'art. 11:

Per il riferimento al testo dell'art. 803 del decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2.

Per il riferimento al testo dell'art. 937 del decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2.



Si riporta il testo dell'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

"61-*bis*. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio."

La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1982, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 613 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 613 Fondo a disposizione

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui all'art. 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa."

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni (Legge quadro sulle aree protette):

"31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349."

Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"77. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata."

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2004, n. 146.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2005, n. 136.

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):

"2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa."

Il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR è pubblicato nella GU L 171 del 23.6.2006, pagg. 90-110.

Si riporta il testo degli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

"Art. 12 Soppressione di enti e società

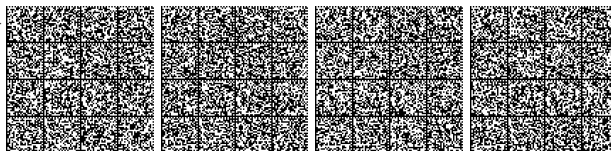
1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.

5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.



6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari e forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.

12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

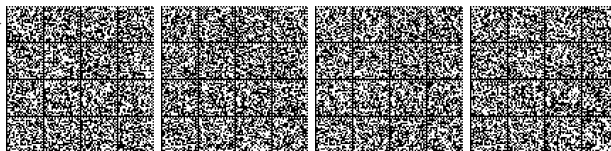
18-bis. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

21.-22 (abrogato)

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

24. Dal 1° gennaio 2014 la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., di seguito denominata «Società», costituita ai sensi dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in liquidazione.

25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.

26. Il Commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2014, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.

27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2014 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui ARCUS S.p.A. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

28. Alla procedura di liquidazione di cui ai commi da 24 a 27 si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.

29. All'art. 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016».

30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'art. 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.

31. -38 (abrogato)

39. All'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.»

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.

41.-48 (abrogato)

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

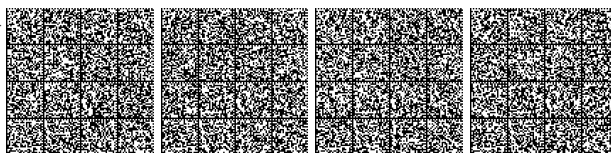
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.



56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'art. 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'art. 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

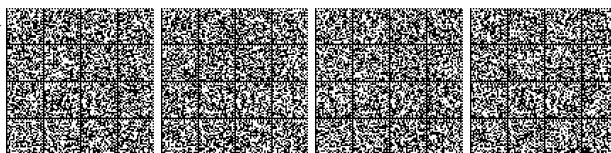
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui



agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.

78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente:

«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;

c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione I - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

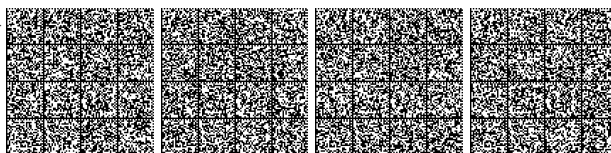
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di sostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trat-



tamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies* dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001."

"Art. 23-*quater* Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle

dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

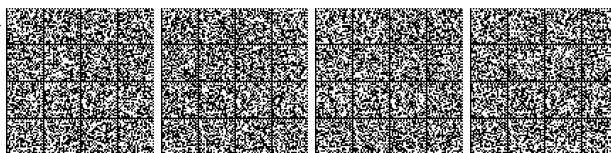
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'art. 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'art. 64»;

c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo



comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;

d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole: «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è inoltre»;

3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: «del territorio».

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Note all'art. 14:

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:

“2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.”

Note all'art. 17:

Si riporta il testo dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382):

“126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.”

Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

“13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità sui giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.”

Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

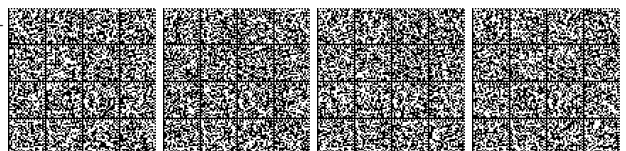
“40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il



termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

"2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate."

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

"5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

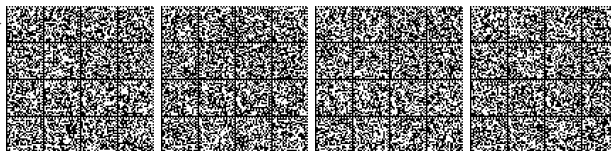
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.



3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748."

Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquanta-cinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Il Capo I della citata legge n. 59 del 1997 comprende gli articoli da 1 a 10.

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133" è pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2000, n. 62.

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

"5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento de-

gli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma."

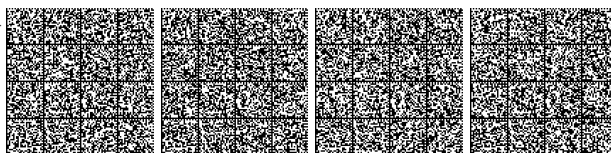
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso art. 1 sono soppresses le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma."

Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:

"Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero,



sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);

d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditori per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionierie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati

secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditori un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'art. 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.



10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2, comma 222".

12. All'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».

15. All'art. 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della citata legge n. 196 del 2009:

"4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attuazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo

sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie."

Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

"11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38."

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue."

12G0251

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

